



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ADOTTATO DA NAV SYSTEM S.P.A.
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**



Sommario

Sommario	2
DEFINIZIONI	5
PARTE GENERALE	6
1. QUADRO NORMATIVO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	7
1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione	7
1.2 Fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001	8
1.3 Procedimento e sanzioni a carico dell'Ente	13
1.4 Delitti tentati	15
1.5 Reati commessi all'estero	15
1.6 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come forma di esonero da responsabilità	15
1.6.1 Le regole di redazione del Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/01	18
1.6.2 I destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo	19
1.6.3 Gli elementi fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo 19	
1.6.4 Individuazione e proceduralizzazione dei processi sensibili	20
1.6.5 Diffusione del Modello e attività di informazione e formazione	22
1.6.6 L'Organismo di vigilanza e le sue funzioni	22
1.6.7 Sistema disciplinare	23
2. NAV-SYSTEM S.P.A.	25
2.1 LA SOCIETÀ E LA SUA MISSION	25
2.2 LA GOVERNANCE AZIENDALE	26
3. LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NAV-SYSTEM S.P.A.	27
3.1 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello	27
3.1.1 Le linee guida	28
3.2 Destinatari	29
3.3 Il Codice etico aziendale	29
3.4 Individuazione dei processi sensibili e mappatura dei rischi in Nav-System S.p.a. 30	
3.5 L'Organismo di Vigilanza di Nav-System S.p.a.	32
3.5.1 Le caratteristiche dell'OdV della Società	32
3.5.2 Funzioni dell'OdV	33
3.6 Segnalazioni all'OdV	35
3.6.1 Raccolta e conservazione delle informazioni	36



3.7	Sistema di Whistleblowing (ai sensi del D.Lgs. 24/2023).....	36
3.7.1	Segnalazioni Whistleblowing.....	36
3.7.2	Protezione del segnalante.....	38
3.7.3	Sanzioni nei confronti di chi viola il c.d. “Sistema Whistleblowing”	39
3.8	Diffusione, informazione e formazione del MOG della Società	40
	PARTE SPECIALE	42
	PREMESSA.....	43
1.	Funzione della parte speciale	43
2.	Principi fondamentali	44
3.	Le attività sensibili e i reati presupposto	44
	SEZIONE A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	46
1.	Norme incriminatrici.....	46
2.	Analisi del rischio	49
3.	Funzioni aziendali responsabili/coinvolve.....	50
4.	Regole e principi generali di comportamento.....	51
5.	Gestione del rischio	52
5.1.	Tracciabilità	52
5.2.	Il sistema di deleghe e procure	53
5.2.1.	Le caratteristiche generali	53
5.2.2.	Il sistema specifico di Nav-System.....	54
5.3.	Predisposizione dell’organigramma aziendale.....	54
6.	Compiti dell’Organismo di vigilanza	54
	SEZIONE B – REATI IN VIOLAZIONE DI NORME DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI <i>EX ART. 25 SEPTIES</i> D.LGS. 231/01	55
1.	Norme incriminatrici.....	55
2.	Analisi del rischio	56
3.	Funzioni aziendali responsabili/coinvolve e destinatari delle regole di comportamento	58
4.	Regole e principi generali di comportamento.....	59
5.	Gestione del rischio	62
5.1.	Tracciabilità	62
5.2.	Sistema di deleghe e procure.....	62
5.3.	Predisposizione dell’organigramma aziendale	63
6.	Compiti dell’OdV.....	63
	SEZIONE C – REATI AMBIENTALI <i>EX ART. 25 UNDECIES</i> D.LGS. 231/01.....	64
1.	Norme incriminatrici	64
2.	Analisi del rischio	64



3.	Funzioni aziendali responsabili	65
4.	Regole e principi generali di comportamento.....	66
5.	Gestione del rischio	67
5.1.	Tracciabilità	68
5.2.	Sistema di deleghe e procure.....	68
5.3.	Predisposizione dell'organigramma aziendale	68
6.	Compiti dell'OdV	68
SEZIONE D – REATI TRIBUTARI		69
1.	Norme incriminatrici	69
2.	Analisi del rischio	73
3.	Funzioni aziendali responsabili/coinvolute e destinatari delle regole di comportamento	73
4.	Regole e principi generali di comportamento.....	73
5.	Gestione del rischio	74
5.1.	Tracciabilità	75
5.2.	Sistema di deleghe e procure.....	75
5.3.	Predisposizione dell'organigramma aziendale	75
6.	Compiti dell'OdV	75
CODICE ETICO (allegato 1)		76
STATUTO ODV (allegato 2)		87
CURRICULUM ODV (allegato 3)		94
SISTEMA DISCIPLINARE (allegato 4)		96
INDICE DOCUMENTI (allegato 5)		102
ANALISI DEL RISCHIO (allegato 6)		104
SEZIONE E – REATI DI CONTRABBANDO (allegato 7)		116



DEFINIZIONI

CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CDA	Consiglio di Amministrazione
Consulenti	soggetti non dipendenti di Nav-System S.p.a. che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
Decreto o D.Lgs. 231/01	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni
Destinatari	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
DL	Datore di lavoro
Enti	persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica cui è rivolto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Fornitori	fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze) di cui la società di avvale nell'ambito dei processi sensibili
Modello o MOG	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante
OdV	Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01
Processo sensibile o area a rischio	insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati presupposto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate – anche – genericamente aree a rischio
PA	Pubblica Amministrazione
PMI	Piccole e medie imprese
Reati presupposto	fattispecie di reato considerate dal Decreto Legislativo 231/01
SGSL	Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro
RSGS	Responsabile del SGSL
RSPPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Società o Nav-System	Nav-System S.p.a.
TUS o D.Lgs. 81/08	Testo unico sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81



PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 n. 231 «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (di seguito, il **D.Lgs. 231/01 o Decreto**) il legislatore italiano, sulla scorta di una serie di sollecitazioni provenienti dall'ordinamento internazionale¹, ha superato il tradizionale principio per cui *societas delinquere non potest*, introducendo una forma di responsabilità degli Enti che, pur se formalmente definita come amministrativa, ha natura sostanzialmente penale².

Il Decreto ha cioè introdotto un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente definiti Enti) qualora

- determinati reati (c.d. “**reati presupposto**”, individuati espressamente dal legislatore in ossequio al principio di legalità³) siano commessi
- da soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente (c.d. “**soggetti apicali**”) ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (c.d. “**soggetti sottoposti**”, intendendosi come tali anche coloro che si trovino ad operare in una posizione, pur non inquadrabile formalmente in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, all'Ente per cui agiscono),
- **nell'interesse o a vantaggio** dell'Ente (con il primo concetto, da valutarsi *ex ante*, si richiama la direzione finalistica della condotta, mentre il secondo concetto fa riferimento al risultato, patrimoniale e non patrimoniale, concretamente conseguito, valutato *ex post*).

Da un punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione del Decreto è piuttosto vasto. Ed infatti, i destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 sono:

- gli Enti forniti di personalità giuridica;
- le società, le associazioni, queste ultime anche se prive di personalità giuridica.

Sostanzialmente, la normativa individua il campo di applicazione soggettivo per esclusione: sono, infatti, espressamente esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa degli Enti si fonda su una c.d. “**colpa di organizzazione**”: l'Ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto

¹ Cfr. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2011.

² Il carattere fondamentale penale della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, riconosciuto dalla più autorevole dottrina (si veda, a titolo esemplificativo, PISTORELLI, *Art. 1*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Risponsabilità “penale” delle persone giuridiche*, Ipsoa, 2007, 6), va ricondotto al fatto che tale responsabilità sorge per effetto di un reato; il suo accertamento avviene nell'ambito e secondo le regole del procedimento penale; il provvedimento sanzionatorio è sempre impartito con un atto giurisdizionale (tipicamente, una sentenza) e, soprattutto, si tratta di responsabilità autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato (ai sensi dell'art. 8 del Decreto, ad esempio, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche laddove il reo non sia stato individuato).

³ Per l'elenco aggiornato dei reati presupposto si rimanda a quanto specificato nel successivo par. 1.2.

apicale ovvero da un soggetto sottoposto (c.d. rapporto di “**immedesimazione organica**”, art. 5 D.Lgs. 231/01) se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività di maggior rischio di commissione di illeciti.

La ratio della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell'Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

1.2 Fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente previsti:

- negli artt. da 24 a 25 duodevices D.Lgs. 231/2001;
- dall'art. 10 L. 146/2006 in tema di “Reati transnazionali”;
- dall'art. 12 L. 9/2013 in tema di “Frodi in agricoltura”.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, cfr. **artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001**⁴;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, cfr. **art. 24 bis D.Lgs. 231/2001**⁵;

⁴ L'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. 75/2020 il quale ha recepito la c.d. Direttiva P.I.F., vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, è rubricato “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” e comprende i seguenti reati: 1) malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); 2) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); 3) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.); 5) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); 6) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 7) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 8) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

L'art. 25 D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 e comprende i seguenti reati: 1) concussione (art. 317 c.p.) che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l'Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 2) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 3) circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 4) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 5) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, introdotto con la Legge 190/2012); 6) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 7) pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 8) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 9) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); 10) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); 11) peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 c.p.); 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsione di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale.

⁵ L'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 48/2008 e successivamente modificato dal D.Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019 e comprende i seguenti reati: 1) documenti informatici (art. 491-bis c.p.); 2) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 3) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 4) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 5) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 6) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 8) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 9) danneggiamento



- delitti di criminalità organizzata, cfr. **art. 24 ter D.Lgs. 231/2001**⁶;
- delitti contro la fede pubblica, cfr. **art. 25 bis D.Lgs. 231/2001**⁷;
- delitti contro l'industria ed il commercio, cfr. **art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001**⁸;
- reati societari, cfr. **art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**⁹;

di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 11) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); 12) violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105). Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021 con "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" che, in ottica di adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, ha comportato una modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

⁶ L'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e comprende i seguenti reati: 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 2) associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); 3) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 4) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 5) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 6) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); 7) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

⁷ L'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dal D.Lgs. 350/2001, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 409/2001 e modificato dalla L. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016. Ricomprende i seguenti reati: 1) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 2) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 3) alterazione di monete (art. 454 c.p.); 4) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); 5) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 6) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 7) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 8) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 9) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 10) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

⁸ L'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 99/2009 e comprende i seguenti reati: 1) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 3) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 4) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁹ L'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dal D.Lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 e comprende i seguenti reati: 1) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 2) fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); 3) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); 4) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 5) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 6) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 7) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 8) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 9) omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); 10) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 12) corruzione tra privati (art. 2635 c.c., introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190.); 13) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); 14) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 15) agiotaggio (art. 2637 c.c.); 16) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. Con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Con riferimento all'art. 2621 così come modificato, le SS.UU. hanno statuito che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darme adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre i destinatari delle



- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, cfr. **art. 25 quater D.Lgs. 231/2001**¹⁰;
- delitti contro la personalità individuale, cfr. **art. 25 quater.1 e art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001**¹¹;
- delitti di abuso di mercato, cfr. **art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001**¹²;
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cfr. **art. 25 septies D.Lgs. 231/2001**¹³;

comunicazioni», pertanto dando una interpretazione estensiva rispetto alla lettera della legge consentendo una applicazione più ampia del precetto normativo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e ha introdotto l'art. 2635-bis rubricato "istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi venga condannato per la commissione degli art. 2635 e 2635 bis c.c. (art. 2635-ter c.c.). Infine, l'art. 6 del menzionato decreto prevede modifiche anche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 che andrà a comprendere oltre l'art. 2635 c.c. anche l'art. 2635-bis c.c.

¹⁰ L'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 7/2003 e si tratta dei reati di: 1) associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 2) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); 3) circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); 4) assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 5) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); 6) organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); 7) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); 8) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.); 9) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); 10) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 11) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 12) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); 13) atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); 14) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); 15) sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); 16) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); 17) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); 18) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); 19) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); 20) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); 21) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1); 22) danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. 422/1989, art. 3); 23) pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5); 24) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

¹¹ L'art. 25 quater 1 è stato aggiunto dalla L. 7/2006 e si tratta del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

L'art. 25 quinquies è stato aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016 e comprende i reati di: 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 2) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 3) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 4) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 5) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 7) tratta di persone (art. 601 c.p.); 8) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); 10) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021 con "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" che, ai fini dell'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha modificato gli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.

¹² L'art. 25 sexies è stato aggiunto dalla L. 62/2005 e si tratta dei reati di: manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998); abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998).

¹³ La Legge n. 123 dell'agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art. 300 D.Lgs. 81/2008, ha introdotto, fra i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-septies l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro. L'art. 30 D.Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;



- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, cfr. **art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**¹⁴;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, cfr. **art. 25 octies-1 D.Lgs. 231/2001**¹⁵;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, cfr. **art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001**¹⁶;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, cfr. **art. 25 decies D.Lgs. 231/2001**¹⁷;
- reati ambientali, cfr. **art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001**¹⁸;

-
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

¹⁴ L'art. 25 octies è stato aggiunto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021. L'articolo comprende i reati di: 1) ricettazione (art. 648 c.p.); 2) riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 3) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 4) autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

¹⁵ L'art. 25 octies 1 è stato aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e comprende i seguenti reati: 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); 4) trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.).

¹⁶ L'art. 25 nonies è stato aggiunto dalla L. 99/2009 e comprende i seguenti reati: 1) messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis); 2) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3); 3) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1); 4) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2); 5) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o compositi o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941); 6) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); 7) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

¹⁷ L'art. 25-decies è stato inserito dalla Legge 116/2009 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁸ Il Decreto Legislativo 121/2011 "Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies i reati in materia ambientale (per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie: scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni in atmosfera, impiego sostanze lesive per l'ozono, inquinamento provocato dalle navi, commercio di specie protette animali e vegetali, danneggiamento habitat).

Il D.Lgs. 121/2011 integra quindi, attraverso l'introduzione dell'art. 25-undecies, i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

La Legge 68/2015 ha integrato l'art. 25-undecies, introducendo ulteriori reati presupposto in materia ambientale, i cosiddetti ecoreati: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale); 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-octies c.p. (circostanze aggravanti), 452-sexies (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).



- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, cfr. **art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001**¹⁹;
- delitto di razzismo e xenofobia, cfr. **art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001**)²⁰;
- delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, cfr. **art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001**)²¹;
- reati tributari, cfr. **art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001**²²;
- delitto di contrabbando, cfr. **art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001**²³;
- delitti contro il patrimonio culturale, cfr. **art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001**²⁴;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, cfr. **art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001**²⁵;
- reati transnazionali, **art. 10 L. 146/2006**²⁶;;

¹⁹ L'art. 25 duodecies è stato aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017, si tratta dei reati di: 1) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998); 2) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

²⁰ L'art. 25 terdecies è stato aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018 e comprende il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

²¹ L'art. 25 quaterdecies è stato aggiunto dalla L. 39/2019 e comprende i seguenti reati: 1) frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989); 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

²² L'art 25 quinquiesdecies è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 e comprende i reati di: 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); 3) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); 4) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000); 6) dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); 7) omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); 8) indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

²³ L'art. 25 sexiesdecies è stato aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 e si tratta dei seguenti reati: 1) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973); 2) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973); 3) contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973); 4) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973); 5) contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973); 6) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973); 7) contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973); 8) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973); 9) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973); 10) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973); 11) contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973); 12) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973); 13) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); 14) altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973); 15) circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973).

²⁴ L'art. 25 septiesdecies è stato aggiunto dalla L. 22/2022 e comprende i seguenti reati: 1) furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); 2) appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); 3) ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); 6) importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); 9) contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

²⁵ L'art. 25 duodevicies è stato aggiunto dalla L. 22/2022 e comprende i seguenti reati: 1) riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

²⁶ Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006 si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali

- frodi in agricoltura, **art. 12 L. 9/2013**²⁷.

1.3 Procedimento e sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato vengono irrogate all'esito di un procedimento che si svolge dinanzi al giudice competente in relazione al reato da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'Ente e secondo le regole proprie del procedimento penale, salvi gli adattamenti necessari per rendere tali regole compatibili con la natura pluripersonale dell'imputato (cfr. Capo III D.Lgs. 231/01, artt. 34 ss.).

Le sanzioni previste a carico dell'Ente hanno un carattere marcatamente afflittivo e sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

La **sanzione pecuniaria** è prevista per tutti i reati; si applica sempre attraverso un sistema di quote, in un numero, compreso tra 100 e 1000, stabilito dal giudice a seconda dei seguenti parametri:

- a) gravità del fatto;
- b) grado della responsabilità dell'Ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le **sanzioni interdittive** previste da Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

²⁷ L'art. 12 della L. 9/2013 ha esteso - per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva - l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle seguenti fattispecie di reato: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato, commesso da un soggetto in posizione apicale, un profitto di rilevante entità;
- la commissione del reato, realizzato da un soggetto sottoposto, è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti, situazione che ricorre allorché un Ente, condannato con decisione passata in giudicato per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro entro i cinque anni successivi alla prima condanna definitiva (art. 20 D.Lgs. 231/01).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche **in via cautelare** quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può, disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Confisca: con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, peraltro, la confisca del profitto tratto dall'Ente a fronte dell'attività criminosa è disposta anche a prescindere dalla condanna della persona giuridica. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del prodotto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, **nelle forme del tentativo**, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26, comma 1, del Decreto). Si ha tentativo allorché il soggetto apicale o sottoposto realizzi atti idonei e diretti in modo inequivoco alla commissione del delitto presupposto, ma questo non si perfeziona per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

È invece esclusa l'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, del Decreto, cc.dd. **desistenza attiva e recesso volontario**). L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto: l'Ente, impedendo che il reato si perfezioni, si discosta dall'operato del soggetto apicale o subordinato e, pertanto, non è meritevole di sanzione.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati presupposto commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale. Il rinvio agli articoli dal 7 al 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e seguenti del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia purché nei suoi confronti non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.6 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come forma di esonero da responsabilità

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo **adottato ed efficacemente attuato dall'organo dirigente dell'Ente prima della commissione del fatto di reato**, laddove ritenuto, dall'Autorità giudiziaria procedente, *ex ante* idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi.

Qualora l'Ente abbia cioè adottato e reso effettivo nella prassi operativa quotidiana, un sistema organizzato di regole, procedure e controlli (le cui caratteristiche specifiche saranno analizzate approfonditamente nell'immediato prosieguo del Modello) in grado di scongiurare il verificarsi di illeciti penali, viene meno quella colpa di organizzazione, essenziale elemento costitutivo dell'illecito amministrativo dipendente da reato²⁸.

Pur non essendo configurata come obbligatoria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo è ormai diventata imprescindibile per quegli Enti collettivi che fanno della legalità, della trasparenza, della correttezza e della prevenzione dei reati obiettivi primari del loro agire. Peraltro, il Modello (laddove rispondente ai requisiti di adeguatezza ed effettività) consente non soltanto di beneficiare dell'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, ma migliora altresì la governance aziendale e permette di evitare le conseguenze negative che derivano dalla commissione dei reati, tanto in termini di risvolti reputazionali quanto in termini di conseguenze economiche. Infine, le regole ed i presidi del Modello consentono altresì di raggiungere, indirettamente, un ulteriore vantaggio per l'Ente: nel prevenire i reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, il Modello evita altresì la commissione di illeciti suscettibili di tradursi in un danno per l'Ente.

Per escludere la responsabilità dell'Ente in relazione agli illeciti dipendenti da reato, il Modello organizzativo deve avere una serie di **requisiti**, puntualmente identificati dagli artt. 6 e 7 del Decreto. In generale, oltre alla già menzionata adozione ed attuazione del Modello in un momento precedente rispetto alla commissione del reato da cui scaturisce la responsabilità della persona giuridica, sono essenziali le seguenti condizioni **affinché il Modello possa dirsi idoneo/adequato a prevenire i reati presupposto**:

- nomina di un organismo, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale sia stato affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza e sull'effettività del MOG e di curarne l'aggiornamento (**OdV**²⁹) e corretto adempimento di tale compito da parte dell'OdV;
- commissione del reato presupposto (i) mediante l'**elusione fraudolenta** del Modello (ii) ovvero in conseguenza dell'**inadempimento**, da parte dei vertici aziendali, della doverosa attività di **direzione e vigilanza** nei confronti dei sottoposti;
- individuazione dei **processi sensibili**, ossia delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto;
- previsione di specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione ed attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione di modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;

²⁸ Cfr. *supra* par. 1.1. L'ottica in cui occorre porsi nel valutare l'idoneità del MOG a prevenire la commissione dei reati deve necessariamente essere *ex ante*, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto la norma che prevede l'efficacia esimente del Modello. In altri termini, non è possibile ritenere il MOG inadeguato e/o inefficace per il solo fatto che è stato concretamente commesso un reato (come accadrebbe laddove lo si valutasse *ex post*). Cfr. sul punto G.u.p. Trib. Milano, sentenza del 17 novembre 2009, *Impreglio*.

²⁹ I requisiti e gli aspetti relativi a tale Organismo saranno affrontati diffusamente nel successivo par. 1.6.6 nonché, per quel che attiene alle caratteristiche concrete dell'OdV della Società, nel par. 3.5 e nello Statuto (**all.to 2**).

- previsione di **obblighi informativi** nei confronti dell'OdV;
- istituzione di più canali (di cui almeno uno informatico) che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti di **segnalare** violazioni del modello e illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; prevedendo (i) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi comunque collegati alla segnalazione; (ii) sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- introduzione di un **sistema disciplinare** effettivo ed idoneo a sanzionare la violazione/l'inosservanza delle previsioni del modello.

Occorre poi precisare che la funzione esimente del modello **opera diversamente a seconda della posizione rivestita, all'interno dell'Ente, dalla persona fisica** che materialmente commette il reato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, infatti, qualora la fattispecie criminosa sia realizzata da un **soggetto in posizione apicale**, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'onere probatorio grava quindi sull'Ente, che, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopraindicati requisiti (tra loro concorrenti) e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria colpa organizzativa.

Invece, nel caso di un reato commesso da **soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**, la persona giuridica risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto. In tal caso, è il Pubblico Ministero che deve provare tale circostanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo (secondo un giudizio *ex ante*) a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti che devono ricorrere **affinché il Modello possa ritenersi efficacemente attuato**. Occorre in proposito:



- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale;
- un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6.1 Le regole di redazione del Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/01

Con specifico riferimento ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Modello deve realizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/08, **un sistema aziendale volto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:**

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello deve altresì prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'obbligo del riesame e dell'eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con specifico riferimento alle Sezioni del Modello redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il comma 5 della citata disposizione prevede espressamente che, in via di prima applicazione, i **Modelli definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)** del

28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** (attualmente UNI EN ISO 45001) **si presumono conformi** ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione ai reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01.

Infine, al comma 5 *bis*, l'art. 30 TUS prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori **Procedure semplificate** per l'adozione ed efficace attuazione dei Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 nelle PMI. Tali Procedure, adottate dalla Commissione il 27 novembre 2013, sono state recepite dal D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1.6.2 I destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo

In linea con quanto disposto dagli artt. 5-7 D.Lgs. 231/01, il modello di organizzazione, gestione e controllo, ha come destinatari

- i **soggetti in posizione apicale** (ossia coloro che, all'interno dell'Ente o di sua autonoma unità organizzativa, svolgono una funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente),
- i **soggetti sottoposti** (per tali intendendosi anche coloro che, pur in assenza di un formale rapporto di lavoro dipendente, si trovino comunque ad operare per conto dell'Ente in una posizione subordinata all'altrui direzione e vigilanza).

1.6.3 Gli elementi fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo

Le attività ed i passaggi essenziali nella costruzione di un modello organizzativo rispondente allo scopo al quale è preposto, possono riassumersi come segue:

- (A) formalizzazione e diffusione, all'interno dell'Ente, dei principi etici su cui si basa l'attività aziendale (**codice etico**);
- (B) individuazione dei vari **processi sensibili**, ossia delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati suscettibili di fondare una responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- (C) analisi esaustiva dei rischi che si riconnettono ai singoli processi sensibili (**mappatura delle aree a rischio o risk analysis**);
- (D) definizione e formalizzazione di **specifici protocolli** preposti a regolamentare lo svolgimento concreto dell'attività lavorativa nell'ambito dei vari processi sensibili, in modo da eliminare, ovvero ridurre entro una soglia accettabile, il rischio di commissione di reati;
- (E) definizione delle **informative** da fornire a **soggetti terzi** con i quali l'Ente intrattenga rapporti commerciali/di fornitura di servizi ecc. e delle conseguenze che derivano dalla violazione, da parte degli stessi, dei principi etici e dei principi cardine del modello organizzativo;
- (F) definizione delle modalità di **informazione e formazione** del personale dell'Ente avente ad oggetto i principi del Decreto 231/01 e le finalità ed i contenuti specifici del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente;



- (G) individuazione e nomina dei componenti dell'**Organismo di Vigilanza** secondo criteri di autonomia/indipendenza, professionalità e continuità di azione e attribuzione all'OdV dei compiti e poteri necessari all'espletamento dell'attività di vigilanza che gli compete;
- (H) istituzione dei canali comunicativi riservati più idonei a consentire le **segnalazioni** di condotte illecite e/o rilevanti ai sensi e per gli effetti del Decreto e definizione di apposite forme di tutela del segnalante conformemente a quanto previsto dalla L. 179/17;
- (I) definizione dei **flussi informativi** tra OdV e organi sociali/funzioni aziendali e viceversa;
- (J) definizione ed effettiva applicazione di **misure disciplinari** idonee a sanzionare l'inosservanza delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, dei suoi allegati o delle procedure/protocolli dallo stesso richiamati.

1.6.4 Individuazione e proceduralizzazione dei processi sensibili

Al fine di una compiuta **identificazione dei processi sensibili**, occorre acquisire una conoscenza approfondita ed esaustiva della realtà aziendale (attuale, ma anche passata), da un punto di vista sia strutturale che operativo. Siffatte informazioni possono essere ottenute solo con la collaborazione ed il coordinamento sinergico con i vertici aziendali, con i responsabili di funzione e/o con i dipendenti delle varie aree di attività dell'Ente.

È essenziale inoltre il possesso di specifiche competenze in materia di diritto penale, in modo che, noti gli elementi costitutivi dei singoli reati presupposto della responsabilità degli Enti, si possano individuare i segmenti operativi specifici della vita dell'Ente che possono costituire l'occasione per la commissione di un illecito rilevante ex D.Lgs. 231/01.

Tale attività consente di individuare quali reati possono astrattamente essere commessi nell'ambito delle attività dell'Ente (**identificazione delle tipologie di rischio**) e con quale livello di probabilità e di impatto³⁰.

Il passaggio immediatamente successivo nella costruzione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo consiste nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, prevedendo «specifici **protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire» e individuando «**modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati».

In altri termini, occorre valutare attentamente (sulla base delle informazioni precedentemente ottenute circa la realtà aziendale e delle specifiche conoscenze in ambito penalistico) la necessità di **proceduralizzare l'attività a rischio**, introducendo e formalizzando appositi presidi che consentano di eliminare ovvero minimizzare il rischio di commissione dei reati.

L'esito di tale valutazione dipende dalla gravità del rischio riscontrato:

1. laddove il rischio sia nullo ovvero si mantenga entro una soglia accettabile, non occorre introdurre protocolli comportamentali specifici a presidio di quella determinata attività;
2. laddove il rischio si attesti al di sopra della soglia di accettabilità occorre proceduralizzare l'attività sensibile tramite appositi protocolli.

Per **rischio accettabile** si intende il pericolo di comportamento illecito poco probabile e dalle conseguenze lievi.

³⁰ Tali concetti saranno approfonditi e calati nella realtà specifica di società nel successivo par. 3.4 e nell'**all.to 6**.

Ove l'attività di mappatura identifichi un **rischio che si pone al di sopra della soglia di accettabilità**, occorre:

- a. valutare l'eventuale esistenza di **procedure già formalizzate** e seguite in ambito aziendale e la necessità di adattarle per renderle rispondenti ai fini del D.Lgs. 231/01 (prevenire il rischio di commissione dei reati). Tali procedure possono ad esempio afferire a sistemi di gestione di rischi diversi dal pericolo di commissione di reati ex D.Lgs. 231/01 (es. sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro): il legislatore infatti, per la gestione dei rischi che si profilano nell'ambito delle attività di un ente collettivo (es. rischi per la salute dei lavoratori; rischi di commissione di reati), ha optato per un **sistema integrato** nel quale la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti si intreccia con normative prevenzionistiche in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero ambientali, o, ancora, di garanzia della qualità, etc.³¹,
- b. formalizzare principi di comportamento e redigere **appositi protocolli** per la regolamentazione dei processi sensibili che consentano di eliminare il rischio di realizzazione del reato, o, ove ciò non sia possibile (e si tratta della maggioranza dei casi), riportarlo entro un livello accettabile³².

Ciò significa che i protocolli e le regole/i principi espressi dal modello e/o dal codice etico sono tali per cui l'agente, nel caso del reato doloso, possa commettere il reato, di cui si rappresenta e vuole condotta ed evento, unicamente **aggirando fraudolentemente il sistema preventivo**. Per elusione fraudolenta si intende un comportamento che presenti un *quid pluris* rispetto alla mera violazione diretta e "frontale" di una prescrizione, concretizzandosi in condotte ingannatrici, falsificatrici, subdole o comunque "oblique" tramite le quali l'agente riesce ad aggirare i presidi posti dal Modello e dalle relative procedure³³.

La natura dei reati colposi, invece, risulta ontologicamente incompatibile con una fraudolenta elusione del modello e negli stessi la volontà dell'agente riguarda solo la condotta e non anche l'evento (es. si vuole risparmiare sui DPI e da ciò deriva un infortunio). Per tali ragioni, la nozione di rischio accettabile subisce adattamenti e si identifica nella realizzazione di una **condotta, attiva od omissiva, contraria al modello** nonostante il puntuale adempimento, da parte dell'OdV, dei propri obblighi di vigilanza e controllo.

In ogni caso, nella definizione dell'insieme di presidi, regole di condotta e principi volti a minimizzare il rischio di commissione di reati occorre osservare i seguenti criteri:

³¹ Tale approccio è particolarmente evidente in relazione alla normativa antinfortunistica, laddove lo stesso legislatore esplicita, all'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/08, che i modelli organizzativi adottati sulla base delle Linee guida UNI-INAIL o del British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono idonei a prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Va comunque sottolineato che, anche in altri ambiti, quale quello ambientale, l'eventuale esistenza di un sistema di gestione dei relativi rischi, magari certificato (es. ISO 14001), debba necessariamente integrarsi con le finalità proprie del D.Lgs. 231/01. Sul punto si veda quanto previsto dai «Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/01», di CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, del dicembre 2018, p. 16 ss.

³² Per definire in concreto il concetto di accettabilità del rischio occorre fare riferimento al principio generale di diritto penale (valevole anche in tema di responsabilità dell'Ente) di esigibilità concreta della condotta, secondo il noto brocardo per cui *ad impossibilia nemo tenetur*. L'Ente è tenuto a costruire un sistema di presidi e misure di prevenzione tale da poter essere eluso solo fraudolentemente.

³³ Per un approfondimento si rimanda a Cass., sez V, sentenza n. 4677 del 18.12.2013.

- formale enunciazione dei **principi etici** e delle **regole generali di comportamento** su cui si basa l'agire dell'Ente,
- **chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità** nell'ambito delle attività sensibili, eventualmente tramite apposite deleghe e/o procure, specificando i limiti di esercizio dei poteri delegati (nonché, laddove necessario, le soglie di approvazione delle spese) e assicurando, da un lato, che la natura dei poteri autorizzativi e di firma sia coerente con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, dall'altro lato, che il riparto delle competenze sia conosciuto all'interno dell'Ente,
- **tracciabilità delle operazioni** che si inseriscono nell'ambito di un'attività sensibile, le quali devono essere adeguatamente documentate, in modo da consentire la verifica *ex post* dei soggetti coinvolti e, più in generale, dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di svolgimento dell'attività a rischio,
- previsione di momenti di **controllo** sullo svolgimento dell'attività sensibile (anch'essi debitamente documentati) e **segregazione dei compiti**, per tale intendendosi la separazione delle funzioni nell'ambito del processo a rischio volta ad assicurare che le attività critiche/i controlli delle medesime non convergano su un unico soggetto.

1.6.5 Diffusione del Modello e attività di informazione e formazione

Per predicare l'idoneità del MOG a prevenire la commissione dei reati e, soprattutto, la sua effettività è imprescindibile garantire una **corretta ed approfondita conoscenza da parte dei destinatari dei contenuti del modello stesso, nonché dei principi e delle finalità del D.Lgs. 231/01**.

Ciò consente infatti di determinare in tutti coloro che operano all'interno dell'Ente o, comunque, in nome e per conto dello stesso, la piena consapevolezza del fatto che l'Ente medesimo condanna qualsiasi forma di comportamento illecito e non giustifica in nessun caso (nemmeno laddove apparentemente vantaggioso) il perseguimento dei propri fini tramite condotte suscettibili di costituire reato.

Tali obiettivi sono perseguiti dall'Organo dirigente, in stretta collaborazione con l'OdV, tramite:

- **comunicazione** capillare, efficace, autorevole (ossia proveniente da un livello gerarchico adeguato), chiara e dettagliata, nonché ripetuta ogniqualvolta ciò si riveli opportuno o necessario a tutto il personale dell'Ente circa l'adozione del modello, suoi eventuali aggiornamenti, modalità di consultazione (in forma cartacea e/o elettronica) del modello stesso e delle relative procedure,
- apposita attività di **formazione** da impartire al personale con cadenza periodica e contenuti differenziati a seconda delle funzioni e delle mansioni svolte, avente quantomeno ad oggetto i principi cardine della responsabilità amministrativa dell'Ente, del modello e delle procedure dallo stesso richiamate,
- **informative ai soggetti terzi**, quali fornitori, collaboratori non dipendenti, consulenti, circa l'adozione del modello e del codice etico con la richiesta di uniformarsi ai relativi principi e circa le conseguenze della loro violazione.

1.6.6 L'Organismo di vigilanza e le sue funzioni

Come esplicitato nel precedente par. 1.6, un altro requisito fondamentale ai fini esimenti è che l'organo dirigente dell'Ente abbia nominato un apposito organismo, detto Organismo di vigilanza o OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Affinché possa correttamente svolgere le proprie funzioni, l'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV deve poter svolgere i propri compiti in assenza di condizionamenti e/o di interferenze da parte di qualsiasi funzione aziendale e, in particolare, da parte dell'organo dirigente (essendo quest'ultimo tra i soggetti "controllati" dall'organismo); deve altresì essere sprovvisto di compiti operativi all'interno dell'Ente che potrebbero minarne l'obiettività di giudizio e non devono intercorrere tra i membri dell'OdV e l'Ente rapporti economici rilevanti ovvero situazioni che possano generare conflitti di interesse³⁴;
- **professionalità:** l'OdV deve essere in possesso di un bagaglio di conoscenze specialistiche ed esperienze professionali che gli permettano l'efficace adempimento dei compiti che gli sono affidati; più nello specifico sono richieste conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello è necessario che l'OdV si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza e controllo che gli compete.

Il legislatore non offre indicazioni in merito alla struttura e alla composizione dell'OdV anche per l'ampia e variegata platea degli Enti destinatari della disciplina posta dal Decreto. Tali caratteristiche devono necessariamente attagliarsi alla realtà di volta in volta considerata, così, in ragione di una serie di fattori (quali le dimensioni, le caratteristiche e la complessità dell'Ente e le peculiarità/criticità delle attività che svolge), occorre valutare attentamente l'opportunità di configurare l'OdV come monocratico o collegiale e le specifiche professionalità da inserire al suo interno, sempre nell'ottica di un'efficace azione di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'effettività del MOG.

L'individuazione di un organismo in possesso dei menzionati requisiti e a cui siano stati affidati i suddetti compiti e il loro corretto adempimento da parte di tale organismo sono requisiti imprescindibili affinché il modello esoneri l'Ente da responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

1.6.7 Sistema disciplinare

Perché una regola possa dirsi effettiva è indispensabile che alla sua inosservanza siano ricollegate **specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio**. A tale generalissimo principio non sfugge l'insieme di regole poste dal Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01: perché lo stesso possa dirsi

³⁴ Ciò non consente di escludere a priori che tra i componenti dell'OdV possano figurare anche soggetti interni all'Ente, la cui posizione non può certamente dirsi pienamente indipendente. Tale requisito va infatti valutato con riferimento all'Organismo nel suo complesso, prevedendo comunque che, quando agisce in qualità di membro dell'OdV, il componente interno non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare degli organi e delle funzioni societarie.



concretamente adeguato a prevenire la commissione dei reati presupposto è necessaria la previsione di un sistema disciplinare idoneo ed effettivo (cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto³⁵). Il MOG adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 ha una funzione preventiva, nel senso che mira ad evitare determinati comportamenti che costituiscono reato o che sono comunque prodromici rispetto alla commissione del reato. Il sistema sanzionatorio, pertanto, esplica la propria efficacia in termini **special-preventivi**. La “minaccia” della sanzione funge da deterrente rispetto ai comportamenti difformi da quelli prescritti dal Modello organizzativo o dalle procedure operative collegate allo stesso.

Il Sistema disciplinare non si sostituisce bensì si **integra con le previsioni normative** (Statuto dei lavoratori *in primis*) e del **CCNL applicabile**. I soggetti a cui sono applicabili le misure sanzionatorie del Sistema disciplinare devono coincidere con i destinatari del Modello. Il sistema sanzionatorio deve pertanto prevedere specifiche misure di carattere disciplinare (dipendenti, dirigenti e assimilati) e/o contrattuale a seconda del soggetto considerato.

Il procedimento disciplinare viene avviato in seguito ad ogni violazione del Modello, delle relative procedure o dei suoi allegati e procede/si conclude in **autonomia rispetto ad eventuali procedimenti instaurati dall’Autorità giudiziaria** (in particolare Giudice del lavoro, amministrativo o penale). Le decisioni in punto di sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni del MOG sono infatti assunte dall’Ente a prescindere dal fatto che tali violazioni possano costituire anche un illecito penale e/o amministrativo.

³⁵ Il Sistema disciplinare della società è allegato al presente Modello (**all.to 4**).

2. NAV-SYSTEM S.P.A.

2.1 LA SOCIETÀ E LA SUA MISSION

Nav-System S.p.a. è un'azienda che opera nel settore di produzione, commercializzazione e vendita di celle frigorifere, isolamenti industriali, impermeabilizzazioni e dei relativi accessori in ambito nazionale ed estero, in particolare: in Europa (Bosnia, Serbia, Albania, Francia, Germania, Austria), in Marocco e in Egitto.

La Società nasce nel 1989, nel 2004 muta ragione sociale da Nav-System s.r.l. a Nav-System S.p.a. ed è attualmente formata da tre divisioni, ognuna delle quali svolge attività differenti ma complementari:

- **Nav System**: produttrice di pannelli isolanti, che vengono venduti principalmente a installatori e rivenditori, detiene la maggior parte del fatturato con circa l'81%;
- **Nav System Engineering**: costruttrice di celle frigorifere, detiene il 17% del volume d'affari. I prodotti utilizzati vengono in parte acquistati direttamente sul mercato (come, ad esempio, porte e infissi, mentre altri (in particolare pannelli coibentati) dalla divisione Nav;
- **Nav System Store (ex Sime)**: commercializza materiale di isolamento sia climatico sia acustico per l'edilizia civile (tra cui cartongesso e guaine per i tetti), con un volume d'affari minore, pari circa al 2% del fatturato complessivo. Lo Store opera prevalentemente con vendita al dettaglio.
Tale divisione è puramente commerciale, l'unica lavorazione che apporta al materiale comprato all'esterno è quella della tinteggiatura, solo su richiesta del cliente.

Tale suddivisione deriva da due fusioni avvenute negli anni: nel 2004 Nav System ha incorporato Sime e nel 2012 Silex.

Nel 2021 Nav-System Spa è stata acquisita dal gruppo Lattonedil Spa Milano.

L'attività sociale si svolge presso le sedi di

- Nav System e Nav Engineering: Piazzale Piero Sraffa 45 Cesena
- Store: Via San Tomaso 1370 Cesena.

Mission: Nav-System S.p.a. mira ad assicurare il miglior ritorno ai propri soci e *performance* sempre migliori ai propri clienti, garantendo prodotti/servizi in grado di soddisfare le loro esigenze, anche grazie all'attuazione di un sistema qualità certificato ISO 9001:2015.

Gli obiettivi suindicati sono perseguiti rispettando i **valori fondamentali** di seguito sintetizzati:

- costante attenzione alle esigenze del cliente e al miglioramento continuo delle *performance* e della qualità dei prodotti e servizi offerti sul mercato;
- alto livello di professionalità del proprio personale, nella consapevolezza della centralità del capitale umano in un'azienda che miri ad essere *leader* del proprio settore di riferimento;
- integrità, chiarezza e trasparenza nei rapporti con il contesto esterno all'organizzazione (con clienti, fornitori, *partner* commerciali etc.);

- diffusione della “cultura della legalità”, ossia dell’operare nel pieno e puntuale rispetto delle regole (tanto se poste da fonti cogenti quanto se relative a *standard* volontari implementati dall’Azienda);
- rispetto di precisi principi etici³⁶ nella consapevolezza che un’impresa efficiente ed affidabile, non può prescindere dal coniugare l’ottica produttiva con il rispetto di una serie di valori deontologici fondamentali;
- garanzia dei più elevati livelli di sicurezza, igiene e salubrità sui luoghi di lavoro;
- attenzione per la tutela dell’ambiente, da sempre valore di riferimento della Società.

2.2 LA GOVERNANCE AZIENDALE

Il sistema organizzativo di Nav-System S.p.a. è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società il raggiungimento dei propri obiettivi nonché l’efficace attuazione delle proprie strategie.

L’organizzazione di Nav-System è articolata sulla base delle norme del codice civile nonché delle disposizioni dello Statuto sociale.

Più nello specifico, ad oggi, il sistema di *governance* di Nav-System risulta articolato come specificato in seguito³⁷:

Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

Procuratori

Con scritture private autenticate dal notaio sono stati nominati tre procuratori, con competenze, rispettivamente, uno in ambito di gestione delle risorse umane e amministrativo-finanziaria, uno per la gestione della salute/sicurezza/ambiente dell’impianto produttivo e uno per la gestione della salute/sicurezza/ambiente del settore Engineering³⁸.

Organi di controllo

Conformemente alle disposizioni del codice civile e statutarie, la Società ha nominato un Collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti, e un Revisore legale dei conti.

Organigramma e mansionario

La struttura organizzativa aziendale è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area e delle connesse responsabilità e linee di riporto.

A tal fine, è stato definito l’organigramma identificando le varie funzioni aziendali aventi autorità, responsabilità e compiti.

È stato inoltre predisposto un organigramma specifico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Controllo Qualità

Come suindicato, Nav-System S.p.a. ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo *standard* UNI EN ISO 9001:2015.

³⁶ Declinati nel Codice etico aziendale **all.to 1** del MOG.

³⁷ In ogni caso, per informazioni aggiornate si rimanda a quanto riportato nella visura camerale.

³⁸ Per l’indicazione esaustiva dei poteri attribuiti si rimanda alle indicazioni ricavabili dalla visura CCIAA.

3. LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NAV-SYSTEM S.P.A.

Il Modello Organizzativo della Società si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti.

La **Parte Speciale** è costituita da tante Sezioni di Parte speciale quanti sono le categorie di reato presupposto ritenute concretamente a rischio, ovvero:

- A. reati contro la Pubblica amministrazione,
- B. reati in materia antinfortunistica,
- C. reati ambientali,
- D. reati tributari.
- E. reati di contrabbando (implementata nel 2022)

Ciascuna delle richiamate Sezioni, premessi brevi cenni sulle fattispecie di reato cui si riferisce, individua puntualmente le attività sensibili oggetto di mappatura, i destinatari, i principi generali di comportamento e le regole specifiche per la gestione del rischio.

Le Sezioni in materia antinfortunistica e ambientale sono destinate ad integrarsi con il **Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro e con quello relativo all'Ambiente**, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale³⁹.

Costituiscono infine parte integrante del presente Modello di Organizzativo i seguenti allegati:

- Codice etico (allegato 1)
- Statuto dell'OdV (allegato 2)
- Curricula dei componenti dell'OdV (allegato 3)
- Sistema disciplinare (allegato 4)
- Indice delle procedure interne (allegato 5)
- Analisi dei rischi (allegato 6)
- Sezione E di Parte speciale – Reati di contrabbando (allegato 7)

3.1 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello

L'Organo amministrativo di Nav-System S.p.a. ha **adottato il presente Modello** mediante apposita determina, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma I, lett. a del Decreto legislativo 231/01.

Come il vertice della società è responsabile dell'adozione del Modello, analogamente, è sempre l'Organo dirigente il soggetto su cui ricade la responsabilità ultima dell'attuazione del MOG. Tuttavia, la vigilanza sulla sua adeguatezza e sulla effettiva attuazione del Modello è garantita dall'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

³⁹ Sui rispettivi stati di implementazione si rimanda al par. 1 della Parte speciale e alle singole Sezioni sicurezza e ambiente.

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- cambiamenti delle aree di business;
- modifiche normative;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Qualora le sopra menzionate modifiche non comportino sostanziali modifiche del risk assessment o nel caso in cui siano previsti rafforzamenti nei controlli previsti, l'aggiornamento del Modello potrà essere effettuato anche dalla Direzione aziendale.

A prescindere dalle suindicate circostanze, il MOG sarà comunque sottoposto a revisione periodica volta ad accertare il permanere dei requisiti di adeguatezza ed effettività, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'OdV (all.to 2). “

3.1.1 Le linee guida

L'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo «possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Nella redazione del presente Modello, si è fatto riferimento alle **Linee guida adottate da Confindustria** (ed approvate dal Ministero della Giustizia, da ultimo, nel giugno 2021) che forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per

- l'individuazione delle aree a rischio,
- la progettazione di un sistema di controllo
- e i contenuti del modello.

Tali linee guida prevedono per la definizione del Modello le seguenti fasi (puntualmente seguite nella redazione del MOG della Società):

- (A) identificazione dei rischi;
- (B) previsione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (procedure/protocolli);
- (C) adozione di alcuni strumenti generali tra cui:
- (D) Codice Etico riferito alla realtà aziendale e ai reati ex D.Lgs. 231/01;
- (E) Sistema Disciplinare creato *ad hoc*;
- (F) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Nella stesura del Modello delle Società si è altresì tenuto conto dei «**Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**» di CNDCEC, ABI, CNF e CONFINDUSTRIA del

dicembre 2018. Tale documento, in quanto frutto del lavoro di un Gruppo interdisciplinare, racchiude le *expertise* dei vari soggetti coinvolti, e, senza sostituirsi alle già citate Linee guida (anzi, presupponendone la validità), fornisce spunti e principi in merito a

- criteri da seguire nella predisposizione dei modelli,
- individuazione di regole di comportamento dei componenti dell'OdV;
- *whistleblowing* ⁴⁰.

3.2 Destinatari

Il presente Modello organizzativo è applicabile

- (1) a tutti coloro che, all'interno della Società, svolgono anche di fatto funzioni di **rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo**;
- (2) a tutto il **personale dipendente** (a prescindere dalla tipologia contrattuale di volta in volta applicata) e ai **dirigenti** (anche laddove non dipendenti);
- (3) a tutti coloro che, a qualunque titolo, **operano per conto e/o nell'interesse della Società**;
- (4) a tutti coloro che, a qualunque titolo, stabilmente o temporaneamente, **instaurano rapporti o relazioni con la Società** ed operano per perseguirne gli scopi e gli obiettivi.

Per quanto concerne i collaboratori, gli intermediari commerciali, gli agenti, i consulenti esterni e i fornitori, la Società provvederà ad informarli dell'adozione del Modello nonché a distribuire loro, ove ritenuto opportuno, anche in ragione della rilevanza del rapporto, copia del Codice etico e/o indicare espressamente che lo stesso è consultabile sul sito della società. Nav-System valuterà inoltre l'opportunità, anche in ragione del rilievo della consulenza o della fornitura, di inserire all'interno dei contratti specifiche penali ovvero clausole di recesso e/o risoluzione del rapporto in caso di violazione del Codice etico o dei principi del Modello da parte di uno dei sopraelencati soggetti ⁴¹.

3.3 Il Codice etico aziendale

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo non può da solo assicurare in modo pienamente efficace il fine primario del D.Lgs. 231/01, costituito dalla prevenzione dei reati. Il raggiungimento di tale obiettivo può infatti essere garantito solo attraverso la condivisione, a tutti i livelli aziendali, di principi, valori e regole di comportamento di natura etica.

Per tale ragione Nav-System si è dotata di un **Codice etico, che racchiude i principi e le regole fondamentali di condotta costituenti i cardini della "deontologia aziendale"**, ai quali si uniforma l'agire della Società e di tutti i soggetti che, a vario titolo, vi operano. Nav-System assicura la più ampia diffusione del Codice non solo all'interno dell'azienda, ma altresì all'esterno, tramite la **pubblicazione dello stesso sul sito** della Società.

Tale **Codice etico** costituisce parte integrante del presente Modello (**all.to 1**) e alla violazione delle sue previsioni conseguirà l'adozione delle più opportune misure disciplinari, secondo quanto stabilito dal Sistema sanzionatorio⁴².

⁴⁰ Cfr. L. 179/2017.

⁴¹ Sul punto, cfr. quanto previsto dal sistema disciplinare, di cui all'**all.to 4**.

⁴² Cfr. **all.to 4**.

3.4 Individuazione dei processi sensibili e mappatura dei rischi in Nav-System S.p.a.

Il processo di *risk analysis* nella Società si è svolto secondo un approccio mirato, volto a coniugare la massima efficienza ed efficacia dell'attività svolta con una razionale ottimizzazione delle risorse. Sono state pertanto escluse preliminarmente dall'analisi quelle fattispecie di reato presupposto che – già da un punto di vista astratto e a seguito di una valutazione meramente documentale e delle fonti normative – siano risultate

- **astrattamente impossibili da realizzare** nella realtà operativa di Nav-System, per le caratteristiche legislative della norma incriminatrice considerata (es. reati propri che prevedano come elemento costitutivo qualifiche soggettive non rivestite dai Destinatari del Modello);
- ovvero astrattamente **realizzabili, ma solo da un punto di vista meramente teorico/formale** (es. fattispecie che nulla hanno a che vedere con le attività svolte da Nav-System).

Così, a titolo meramente esemplificativo, a seguito di valutazione effettuata a livello preliminare e documentale, non sono stati presi in considerazione i reati quali quelli di seguito indicati:

- inquinamento marino (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/07), trattandosi di contravvenzione realizzabile unicamente da comandanti, membri dell'equipaggio, proprietari o armatori di navi;
- fattispecie societarie realizzabili che riguardano le sole società quotate;
- delitti commessi mediante frode limitatamente agli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tanto premesso, la *risk analysis* si è articolata in una serie di **incontri ed interviste mirati**: dapprima con il *management* aziendale e, in un secondo momento, con i responsabili di funzione coinvolti nei vari processi sensibili.

Grazie ai primi dei menzionati incontri, è stato possibile approfondire le attività e le caratteristiche della Società ed **individuare le singole aree sensibili**. Per ciascuna di esse si è quindi proceduto ad individuare – sulla base delle concrete modalità di possibile realizzazione di illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231/01 o di condotte prodromiche rispetto alla loro commissione – le varie funzioni coinvolte in qualità di **“process owner” e/o soggetti con ruoli rilevanti** all'interno della singola attività sensibile.

Si è quindi proceduto ad una serie di interviste/incontri con i vari responsabili di funzione preposti alla gestione dei processi sensibili, da cui sono emerse le **specifiche tipologie di rischio** sussistenti nella Società.

Identificate le singole fattispecie di reato astrattamente realizzabili in Nav-System, si è quindi proceduto alla vera e propria **valutazione del rischio**, con l'obiettivo primario di stabilire se l'entità del pericolo di realizzazione del reato di volta in volta considerato fosse tale da rendere necessaria la predisposizione ed attuazione di appositi presidi volti ad evitarne la commissione.

Al fine di rendere quanto più oggettiva possibile tale valutazione si è attribuito un punteggio indicativo della probabilità di accadimento (**probabilità**) ed uno indicativo delle conseguenze dell'evento (**impatto**) sulla realtà aziendale⁴³. Si è poi proceduto a calcolare il prodotto di tali indicatori, prodotto che rappresenta il **concreto livello di rischio sussistente** nella Società.

Tali valori numerici sono stati attribuiti a seguito delle informazioni fornite dalle funzioni societarie coinvolte nell'attività di *risk analysis* e dello studio del contesto aziendale e della storia della Società, nonché dei suoi obiettivi, delle modalità esecutive tramite cui questi ultimi sono perseguiti e della natura dei soggetti coinvolti.

Più nello specifico, i **criteri seguiti e gli indici** ai quali si è fatto riferimento nell'individuazione del livello di rischio esistente in concreto in Nav-System, in termini di probabilità di verificazione del reato e di impatto dell'evento nella realtà aziendale, sono i seguenti:

- importanza ed incidenza dello specifico processo sensibile rispetto al complesso delle attività;
- precedenti eventi pregiudizievoli che abbiano eventualmente interessato la realtà societaria e che possano avere rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01⁴⁴; adeguatezza ed efficacia, anche in termini di effettività, delle risposte aziendali a tali eventi in termini organizzativi e/o sanzionatori (c.d. *incident analysis*);
- livello di discrezionalità del processo, esistenza di momenti di controllo sullo stesso, presenza di più persone che lo gestiscono e alterità tra chi esegue e chi controlla i vari passaggi;
- tracciabilità dell'attività sensibile e rilevabilità di comportamenti illeciti da parte della società;
- esistenza di fattori che possano indurre soggetti apicali e sottoposti a realizzare comportamenti illeciti (es. importanza dei vantaggi conseguibili dall'attività criminosa, esistenza di meccanismi premiali collegati al raggiungimento di certi risultati);
- entità delle conseguenze, in termini sanzionatori e cautelari, che il D.Lgs. 231/01 ricollega alla commissione dell'illecito di volta in volta considerato.

Ciò ha permesso di individuare le seguenti classificazioni:

- rischio compreso tra 0 e 1: reati che non possono essere commessi nell'ambito delle attività di Nav-System o il cui verificarsi risulta eventualità talmente remota da non richiedere di essere presi in considerazione;
- rischio compreso tra 2 e 4: reati poco probabili e dagli impatti lievi;
- rischio compreso tra 5 e 7: reati molto probabili e dalle conseguenze lievi, ovvero poco probabili e dalle conseguenze gravi;
- rischio superiore a 8: reati molto probabili e dagli impatti gravi.

⁴³ Per valutare l'impatto dell'evento si è considerato, in particolare e oltre all'incidenza dell'eventuale reato sulla realtà aziendale specificamente considerata, il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di reato-presupposto di volta in volta considerata, conformemente a quanto previsto dai «Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/01», di CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, del dicembre 2018, p. 12.

⁴⁴ Cfr. sul punto Linee Guida Confindustria per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte generale, 2021, p. 49.

D'intesa con i vertici societari, si è ritenuto di fissare **la soglia di accettabilità del rischio in un valore pari a 4**. Per la corretta gestione dei rischi che si mantengono entro la soglia di 4 non sono infatti ritenuti necessari appositi protocolli di gestione, ulteriori rispetto

- ai principi/regole di comportamento del Codice etico di Nav-System
- e alle procedure già esistenti, che per quanto non specificamente preordinate alla prevenzione dei reati presupposto, risultano pienamente idonee anche a tale fine.

All'esito delle attività di mappatura dei rischi, come sopra puntualmente descritte e come concretamente illustrate nell'all.to 6 (Analisi dei rischi), le tipologie di reato presupposto che necessitano di essere presa in considerazione sono:

- A. **reati contro la Pubblica amministrazione;**
- B. **omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- C. **reati ambientali;**
- D. **reati tributari;**
- E. **reati di contrabbando.**

Ciascuna delle suindicate categorie di reato presupposto è appositamente trattata in apposita Sezione della Parte speciale del MOG, ai cui contenuti pertanto si rinvia.

3.5 L'Organismo di Vigilanza di Nav-System S.p.a.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e quanto illustrato nel precedente par. 1.6.6, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un **Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG, curandone l'aggiornamento**. Le caratteristiche, la struttura e le funzioni dell'OdV di Nav-System sono dettagliate nei paragrafi seguenti, mentre le regole relative al concreto funzionamento dell'Organismo sono disciplinate dallo **Statuto dell'OdV (all.to 2** del presente Modello).

3.5.1 Le caratteristiche dell'OdV della Società

La struttura e le attività della Società unitamente all'ambito applicativo del Modello organizzativo hanno determinato la Società ad optare per la nomina di un OdV costituito da due membri.

L'Organismo risulta composto da due professionisti esterno all'azienda, dotati di specifiche e comprovate competenze in ambito giuridico. In tal modo, la Società ha costituito un Modello organizzativo pienamente conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 ed alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

In particolare, tale Organismo soddisfa i requisiti individuati nel precedente par. 1.6.6, in quanto:

- **l'autonomia e l'indipendenza** sono garantite dal fatto che l'OdV è collocato allo stesso livello gerarchico del vertice aziendale e riporta direttamente al CDA; non gli sono attribuiti compiti operativi e non intrattiene significativi rapporti economici con la Società⁴⁵. Per

⁴⁵ Per quanto attiene a questo specifico profilo, si rinvia alle cause di incompatibilità puntualmente individuate dallo Statuto dell'OdV (all.to 2).



garantire i più alti livelli di indipendenza, peraltro, non è stato inserito nell'OdV alcun componente interno all'azienda;

- l'OdV nominato dalla Società è dotato di un elevato grado di **professionalità**, poiché in possesso di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente i compiti che gli sono assegnati. Si tratta, in particolare, di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e di specifiche competenze in ambito giuridico;
- essendo l'OdV composto da soggetti esterni alla Società, per assicurare la necessaria **continuità d'azione**, è stata individuata all'interno della realtà aziendale un'apposita figura referente, responsabile di assicurare la costante presenza di una struttura di riferimento interna alla Società e di coordinare l'attività dell'OdV con le varie funzioni aziendali.

3.5.2 Funzioni dell'OdV

All'OdV sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sulle necessità di aggiornamento del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti **compiti**:

- analizzare la concreta adeguatezza del Modello a prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'effettività del Modello, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello (anche in relazione all'eventuale necessità di estenderlo a tipologie di reato presupposto ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione) allorché le attività poste in essere evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, a mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte ovvero alla scoperta di significative violazioni del Modello.

Per svolgere concretamente ed efficacemente i menzionati compiti all'OdV sono conferiti i **poteri** ed attribuite le **competenze** indicate di seguito:

- verificare (tramite appositi controlli documentali, sopralluoghi etc.) l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste (e/o richiamate) dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello, anche attraverso apposite revisioni periodiche delle attività sensibili e dei rischi che le stesse presentano⁴⁶;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando all'organo amministrativo proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, specialmente in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello,

⁴⁶ Si veda, in proposito, quanto previsto dallo Statuto dell'OdV.



- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa,
- modifiche normative;
- mantenere un idoneo flusso informativo con eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello (quali società di revisione, organi di controllo etc.);
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di controllo, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i lavoratori;
- segnalare tempestivamente per gli opportuni provvedimenti, anche di natura disciplinare, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con gli organi societari (secondo quanto meglio specificato nello Statuto dell'OdV);
- disciplinare (ove opportuno e/o necessario) il proprio funzionamento concreto attraverso un apposito regolamento che preveda, in particolare,
 - calendarizzazione delle attività,
 - determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
 - individuazione dei criteri e delle procedure di analisi,
 - verbalizzazione delle riunioni,
 - (eventuale) integrazione della disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività aziendale e sulle norme comportamentali da osservare per prevenire la commissione di reati;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare il costante coordinamento con la funzione aziendale individuata come referente ai fini del D.Lgs. 231/01;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto e delle segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o comportamenti suscettibili di rivestire una rilevanza ex D.Lgs. 231/01, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante (cfr. *infra* par. 3.6);
- gestire e analizzare la fondatezza delle segnalazioni secondo le modalità e con le tutele previste dall'apposita Procedura "Whistleblowing", ai cui contenuti specifici si rinvia;
- formulare le previsioni di spesa necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, adeguata a garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcuna autorizzazione/consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;



- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- sollecitare l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare e valutare l'idoneità e l'effettiva applicazione del Sistema Disciplinare previsto ai sensi del Decreto;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/01, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

3.6 Segnalazioni all'OdV

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Tutti i soggetti che fanno riferimento all'attività svolta dall'ente dovranno, quindi, garantire la massima cooperazione trasmettendo all'O.d.V. ogni informazione utile per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie.

A tal fine, la Società ha istituito un indirizzo email ed una casella di posta dedicate:

e-mail: odv_Nav-System@starsis.it

I flussi informativi verso l'O.d.V. possono essere distinti in:

- flussi informativi "attivati al verificarsi di particolari eventi": hanno ad oggetto le segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni contenute nel Modello;
- flussi informativi "predefiniti": hanno ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Società;
- eventuali modifiche alla variazione delle aree di attività dell'impresa;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od organi societari;
- esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo e, in generale, del rispetto delle regole interne con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;



- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (es. indagini di igiene industriale dalle quali possano scaturire malattie professionali, indagini di sicurezza che evidenzino difformità dalle quali possano scaturire infortuni, visura Camerale completa, organigramma della sicurezza, infortuni e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato l'assenza dal lavoro, medicazioni avvenute nell'ultimo anno, incidenti / eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi, denunce di malattie professionali e loro tipologia, verbale ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e relativi allegati, sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia Salute, Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo, sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo trascorso) e analisi delle cause afferenti alle stesse, copia registro infortuni (ultimo periodo trascorso), nonché statistica degli infortuni (semestralmente) e risultati del monitoraggio analitico in campo ambientale, stato aggiornamento del DVR, variazioni effettuate e loro motivazione, pianificazione ed esecuzione dell'indagine sulla sicurezza delle attrezzature, impianti in genere ed indagini ambientali, incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di un reato presupposto ambientale, nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto, relazioni periodiche dei Dirigenti delegate (qualora nominate), prodotte al Datore di Lavoro);
- reportistica periodica sulle tematiche ambientali (es. audit in materia ambientale, analisi ambientali).

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse sul canale all'O.d.V. sono indicate nei protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello. Rimane ferma la facoltà dell'O.d.V. di richiedere ulteriori informazioni utili per l'espletamento dell'incarico.

Costituisce violazione del Modello la mancata comunicazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.6.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

3.7 Sistema di Whistleblowing (ai sensi del D.Lgs. 24/2023)

3.7.1 Segnalazioni Whistleblowing

La Società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni (c.d. **Sistema di Whistleblowing**).

Tale sistema risulta adeguato alle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. 24/2023, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

In particolare, Nav-System S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione soggettivo del D.Lgs. 24/2023 in quanto soggetto del settore privato che ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 2, comma 1, lett. q, numero 3 D.Lgs. 24/2023).

Costituiscono violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) D.Lgs. 24/2023:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nelle tipologie di segnalazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numeri 3), 4), 5), 6);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o naziali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nell'art. 2, comma 1, numeri 3), 4), 5) D.Lgs. 24/2023.

Le violazioni di cui sopra devono essere segnalate mediante i seguenti canali, individuati in via residuale e graduale tra loro secondo quanto di seguito meglio descritto:

1. canali di segnalazione interni attivati da Nav-System S.p.A.,
2. canale di segnalazione esterno attivato dall'ANAC,
3. divulgazione pubblica.

In prima istanza, le violazioni sopra descritte dovranno essere segnalate utilizzando i seguenti **canali di segnalazione interni** alternativi:

Piattaforma
ParrotWB
<https://nav-system.parrotwb.app/>

oppure

Incontro diretto
con il Gestore della
segnalazione

che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione (art. 4 D.Lgs. 24/2023).

La gestione del canale di segnalazione è affidata, in via congiuntiva e disgiuntiva tra loro, ai seguenti soggetti: Team Whistleblowing di Labor Project, Cristina Beccalli, Dott. Alessandro Gessi, soggetti autonomi e specificamente formati.

Le informazioni relative ai canali di segnalazione sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate nel sito internet della Società (art. 5, lett. e), D.Lgs. 24/2023).

In secondo luogo, soltanto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023 e cioè:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

la persona segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna mediante il seguente canale di segnalazione esterno attivato dall'ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Infine, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano esser occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa; la persona segnalante potrà effettuare una **divulgazione pubblica**.

Si ricorda l'importanza di coinvolgere l'O.d.V. nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, anche laddove quest'ultimo non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni. In particolare, l'O.d.V. dovrà ricevere:

- i) immediata comunicazione su segnalazioni rilevanti in termini 231, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- ii) un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

3.7.2 Protezione del segnalante

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione devono garantire la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023 nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante: tali forme di ritorsione sono nulle ai sensi dell'art. 19, comma 3 D.Lgs. 24/2023. Gli enti e le persone che hanno subito una forma di ritorsione possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito: l'ANAC dovrà informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Sul sito dell'ANAC è pubblico l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:

- modalità di segnalazione,
- protezione dalle ritorsioni,
- diritti della persona coinvolta,
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3.7.3 Sanzioni nei confronti di chi viola il c.d. "Sistema Whistleblowing"

Nel caso in cui non venga rispettata la normativa in parola, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. 24/2023:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Inoltre, la Società può applicare le sanzioni disciplinari analizzate nei successivi paragrafi del capitolo 8, ai rispettivi autori della violazione del c.d. “Sistema di Whistleblowing” e, in particolare, in caso di :

- violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante;
- violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori;
- segnalazioni di violazioni che risultino prive di fondamento ed effettuate con dolo o colpa grave;
- accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

3.8 Diffusione, informazione e formazione del MOG della Società

La Società, consapevole dell’importanza delle **attività di diffusione, informazione e formazione** ai fini dell’effettività del Modello, promuove la conoscenza, all’interno e all’esterno, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi protocolli/procedure.

In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria⁴⁷, l’attività di comunicazione, informazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma risulterà, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le iniziative circa la diffusione, informazione e formazione saranno condivise e puntualmente pianificate di concerto con l’OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere e definire le iniziative per la **diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché la formazione del personale** e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di **comunicazione e formazione** sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull’attività di Nav-System, nonché sulle norme comportamentali.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi contenuti nel Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Salvo quanto specificato nel capoverso precedente, tra le attività che Nav-System (con la supervisione e il supporto dell’OdV) svolgerà ai fini del presente paragrafo figurano le seguenti:

⁴⁷ Linee Guida Confindustria per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte generale, 2021, p. 53 ss.



- la diffusione sarà rivolta sia all'interno sia all'esterno della società. In particolare, è garantita a tutti i dipendenti la **possibilità di accedere e consultare il Modello**, che sarà messo a disposizione di chi intendesse visionarlo presso l'Ufficio legale. Sul sito internet della Società, inoltre, è indicata l'adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e pubblicato sia il Modello che il Codice etico.
- Per quel che riguarda l'attività informativa, l'adozione del presente Modello, così come i futuri aggiornamenti/modifiche/integrazioni, verranno comunicata a tutto il personale.
A coloro che saranno assunti in epoca successiva all'adozione del Modello, sarà consegnato un **opuscolo informativo**, in modo da assicurare le conoscenze considerate di primaria rilevanza in materia di D.Lgs. 231/01 e del Modello della Società.
L'attività di comunicazione dei principi e contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano Nav-System senza vincoli di dipendenza.
La Società, inoltre, fornirà ai **soggetti terzi più significativi una copia del Codice Etico** adottato.
- Premesso che il grado di approfondimento delle attività formative sarà diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dai destinatari di volta in volta coinvolti, la Società impartirà **appositi corsi di formazione (a frequenza obbligatoria) a tutto il personale** sul Modello adottato, le relative procedure e i principi in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato.
Le attività formative sono previste e realizzate almeno nelle occasioni indicate di seguito:
 - all'atto della adozione del presente Modello;
 - periodicamente, con cadenza almeno triennale;
 - in caso di modifiche normative, di aggiornamenti o implementazioni del Modello e delle procedure operative.



PARTE SPECIALE

PREMESSA

1. Funzione della parte speciale

La presente **Parte Speciale** ha lo scopo di **definire le regole di gestione dei processi sensibili ed i principi di comportamento** che tutti i Destinatari del Modello (con particolare riferimento alle figure aziendali responsabili delle attività a rischio o comunque coinvolti, a vario titolo, nell'ambito delle stesse) dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (c.d. "reati presupposto").

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle previsioni del Modello Organizzativo di NAV-SYSTEM, che si articola – per quel che ai presenti fini rileva – nei seguenti documenti (in allegato al Modello e/o comunque richiamati quali parte integrante dello stesso):

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Parte Generale e Parte Speciale);
- Codice Etico;
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare;
- Protocolli interni di gestione del rischio.

L'analisi dei rischi condotta ha portato ad individuare come concretamente a rischio le seguenti categorie di reati presupposto: i reati contro la Pubblica amministrazione, quelli in materia antinfortunistica, le fattispecie ambientali e quelle tributarie; la presente Parte Speciale è, pertanto, composta dalle seguenti sezioni:

- ❖ **Sezione A – reati contro la Pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- ❖ **Sezione B – reati in materia antinfortunistica** (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01);
- ❖ **Sezione C – reati ambientali** (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01);
- ❖ **Sezione D – reati tributari** (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01).
- ❖ **Sezione E – reati di contrabbando** (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01).

Con riferimento alla seconda delle suindicate Sezioni, come sottolineato nel par. 1.6.1 della Parte Generale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, in via di prima applicazione, **si presumono idonei** ai fini dell'efficacia esimente ex D.Lgs. 231/01, laddove la Parte Speciale in materia di omicidio e lesioni colpose sia definita conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (attualmente UNI EN ISO 45001) ovvero ai Modelli indicati dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro o conformi alle Procedure semplificate per le PMI.

Pertanto, la Società ha implementato e reso operativo un **Sistema di Gestione per la tutela della sicurezza sul lavoro**, sottoposto a certificazione ISO 45001 ottenuta a ottobre 2021.

Tale Sistema di gestione è destinato ad integrarsi con il Modello della Società, costituendo elemento essenziale della Sezione di Parte Speciale in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la **Sezione C (relativa alla prevenzione dei c.d. eco-reati)**, invece, la Società è in procinto di adottare un **Sistema di gestione ambientale**, redatto secondo lo standard ISO 14001. Tale sistema, una volta implementato, costituirà parte integrante ed essenziale della Sezione di Parte speciale posta a presidio dei reati ambientali.

Ogni Sezione di Parte speciale risulta articolata come specificato di seguito:

- (1) descrizione delle norme incriminatrici;
- (2) analisi del rischio;
- (3) funzioni aziendali coinvolte/responsabili;
- (4) regole e principi generali di comportamento;
- (5) gestione del rischio;
- (6) compiti dell'OdV.

2. Principi fondamentali

L'analisi del rischio deve essere svolta conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di **formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli**, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure/istruzioni operative) improntati ai **principi generali** di:

- conoscibilità all'interno dell'azienda;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante della procedura aziendale interessata;
- adeguato livello di formalizzazione.

3. Le attività sensibili e i reati presupposto

L'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 indica, come uno degli elementi essenziali del Modello, l'individuazione delle **c.d. "attività sensibili"**, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto, come più dettagliatamente specificato nel par. 3.4 della Parte Generale, Nav-System ha posto in essere le seguenti attività:



- analisi delle aree di attività di ciascuna funzione aziendale, mediante interviste di tutti i responsabili delle funzioni di staff e delle aree di business della Società;
- individuazione e mappatura delle aree “a rischio reato” e delle “attività sensibili” relative a ciascuna funzione aziendale;
- analisi del profilo di rischio, per ciascuna attività sensibile, mediante individuazione dei reati potenzialmente realizzabili e del livello di rischio concretamente sussistente all’interno dell’attività considerata (cfr. all.to 6);
- identificazione dei processi aziendali di riferimento nell’ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio dei rischi individuati.

Ciò ha permesso di individuare nei reati presupposto di cui agli **artt. 24, 25, 25 septies, 25 undecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del Decreto**, le fattispecie a rischio e, dunque, bisognose di specifica trattazione.

Per tutti gli altri illeciti, che in base alle analisi delle attività svolte si ritiene non riguardino la Società, non è stata predisposta una specifica Parte Speciale, essendo sufficiente per un loro efficace contrasto il complesso dei presidi del Modello e del Codice Etico.

SEZIONE A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Norme incriminatrici

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche solo parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto, e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di una applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma

di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute. E, sempre che, da tale comportamento derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 è stato modificato l'art. 318 codice penale. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

Conseguentemente, l'elemento costitutivo del reato non è più ancorato (come nella precedente previsione normativa) alla remunerazione per la commissione di un atto d'ufficio, configurandosi, invece, laddove vi sia un flusso (o la promessa) illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi, quindi, viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziaria e legislativa, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretto o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono, quindi, compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (artt. 319 e 319 *bis* c.p.). La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche, per esempio, un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.). La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un P.U. o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). Le disposizioni degli art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai

doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter* e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.). Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma del codice penale ai soggetti specificati nell'art. 322 *bis* c.p. stesso.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.). Il reato, inserito nel catalogo dei reati presupposto con L. 3 del 2019, si configura quando taluno, vantando o sfruttando relazioni esistenti o semplicemente asserite con un P.U. o un incaricato di pubblico servizio, ottiene indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo per la propria opera di mediazione illecita nei confronti del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio. Il reato sussiste anche quando l'utilità sia solo promessa all'agente e non effettivamente ottenuta. Si tratta di un c.d. "reato ostacolo" con cui si incrimina una condotta meramente prodromica al compimento dell'atto corruttivo.

Peculato anche mediante profitto dell'altrui errore (artt. 314 e 316 c.p.). L'ipotesi criminosa contemplata dall'art. 314 c.p. si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio.

L'art. 316 punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente denaro o altra utilità.

Si tratta di reati propri, puniti a titolo di dolo generico.

I reati in questione, introdotti nel d.lgs. 231/01 nel luglio del 2001 con il recepimento della direttiva PIF, rilevano come fonte della responsabilità amministrativa degli enti solo laddove siano offesi gli interessi UE.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). La fattispecie si configura se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di una legge o di una norma regolamentare ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi o in altri casi in cui l'astensione risulti doverosa, intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrechi ad altri un danno ingiusto.

Il reato è stato introdotto tra quelli presupposto ex d.lgs. 231 nel luglio 2020, a seguito del recepimento della c.d. direttiva PIF e rileva come fonte della responsabilità amministrativa degli enti solo laddove siano offesi gli interessi UE.

Frode nelle pubbliche forniture ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (art. 356 c.p.). Il reato, introdotto con il d.lgs. di recepimento della c.d. direttiva PIF, punisce colui che, controparte contrattuale della PA, di un ente pubblico o dell'UE rispetto ad un contratto di fornitura di beni o servizi, realizza una frode nell'esecuzione di tale contratto.

Trattasi di reato proprio, punibile a titolo di dolo generico.

Con il concetto di frode si intendono artifici, raggiri o qualsiasi espediente malizioso tramite cui l'esecutore del contratto cerchi di conseguire un illecito profitto, fornendo cose o servizi diversi da quelli pattuiti.

2. Analisi del rischio

Le attività sensibili che la Società ha individuato, tenendo in debita considerazione le specificità della realtà considerata oltre che le indicazioni delle pertinenti Linee guida, sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con la PA, con particolare riferimento ai profili indicati di seguito:
 - rapporti tra la Società e soggetti istituzionali e/o Enti Pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale/europea, di qualsiasi natura, anche finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, certificazioni strumentali all'esercizio delle attività di Nav-System.
Nell'ambito di tali rapporti assume particolare rilevanza il rischio di commissione di fattispecie corruttive, che potrebbero realizzarsi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, laddove un soggetto apicale o sottoposto offra o prometta denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, titolari del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per la società (es. rilascio di autorizzazioni, stipulazione di convenzioni, concessione di finanziamenti);
 - rapporti con Autorità pubbliche (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, UPSAL, ARPA, Guardia di finanza, etc.) in occasione di ispezioni, verifiche e controlli, programmati/periodici e/o a sorpresa;
- gestione dei finanziamenti da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea:
 - ricerca;
 - richiesta;
 - erogazione e impiego;
- gestione della tesoreria, finanza e crediti:
 - gestione dei conti correnti, incassi e pagamenti;
 - gestione degli investimenti in strumenti finanziari;
 - gestione dei crediti;
 - gestione del denaro contante;
- gestione del processo commerciale:
 - gestione contatti con il cliente;



- conclusione dell'accordo;
- definizione del prezzo e delle altre condizioni di vendita;

- gestione di omaggi, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali:
 - processo autorizzativo;
 - scelta del beneficiario o dello *sponsee*;
 - scelta della tipologia di regalie;
 - erogazione della liberalità;
 - conclusione del contratto di sponsorizzazione;

- gestione delle risorse umane:
 - processo di ricerca e selezione del personale;
 - assunzioni e cessazioni dei rapporti lavorativi;
 - definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera;
 - pianificazione e svolgimento delle attività di formazione;
 - gestione degli aspetti sindacali;

- gestione amministrativa del personale:
 - gestione delle buste paga (calcolo e pagamento di salari e stipendi);
 - gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;
 - gestione degli avanzamenti di carriera;
 - esercizio del potere disciplinare;

- gestione conferimento incarichi e consulenza:
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti esterni;

- gestione acquisti beni e servizi:
 - gestione del fabbisogno e degli acquisti;
 - ricerca e selezione dei fornitori;
 - processo di qualifica e valutazione dei fornitori;

- gestione del contenzioso:
 - apertura della pratica di contenzioso e monitoraggio delle attività svolte dai consulenti e dello stato di avanzamento dei contenziosi in essere;
 - monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi.

Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte anche su impulso ed iniziativa dell'OdV, in collaborazione con soggetti (interni ed esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

3. Funzioni aziendali responsabili/coinvolve

Amministratore
Procuratori
Ufficio risorse umane

Ufficio amministrativo e finanziario

Ufficio acquisti

Ufficio commerciale

4. Regole e principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano:

- in via diretta, agli amministratori, ai lavoratori e, in generale, a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo della Società e/o che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società stessa;
- in forza di apposite clausole contrattuali, a collaboratori, intermediari commerciali, agenti, consulenti e fornitori.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, uno dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

È fatto, altresì, divieto di realizzare comportamenti in violazione del Codice Etico, dei procedure/istruzioni operative interne e della normativa di settore applicabile.

In particolare, è fatto **divieto di**:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, che vieta drasticamente
 - ogni forma di regalia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia,
 - o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Più nello specifico, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani ed esteri, a loro familiari o affini o a persone agli stessi legati da vincoli affettivi, laddove tale regalo possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società (es. aggiudicazione di finanziamenti, rilascio di autorizzazioni).

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità di valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere scientifico, culturale, sociale, o l'immagine della Società (anche tramite i social media).

I regali offerti devono essere adeguatamente documentati in modo da consentire verifiche *ex post*, ed essere autorizzati dalla persona cui il relativo potere sia conferito, secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promesse di assunzione, di stipula di contratti consulenziali) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana, straniera o europea, ovvero a loro parenti o affini o a persone agli stessi legati da vincoli affettivi, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di lavoratori, amministratori, collaboratori, consulenti o business partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;



- gestire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro o collaborazione in modo non oggettivo/meritocratico;
- effettuare dichiarazioni non veritiere o incomplete ad organismi pubblici nazionali o europei al fine di aggiudicarsi gare d'appalto, conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5. Gestione del rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere rispettate dai Destinatari le seguenti procedure⁴⁸:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Procedura gestione rapporti con la PA (anche per la richiesta, erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici);
5. Procedura selezione personale, addestramento, consapevolezza (PQ 09);
6. Protocollo "Conferimento di incarichi e consulenza";
7. Approvvigionamenti e qualifica fornitori (PQ 04)
8. Protocolli relativi alle vendite/processo commerciale e produttivo:
 - 8.1. PQ 01 processi relativi ai clienti;
 - 8.2. PQ 02 progettazione e sviluppo;
 - 8.3. PQ 11 programmazione produzione;
 - 8.4. PQ 05 gestione contratti dei cantieri;
9. Procedura "Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni";
10. Procedure sulla gestione dei "Flussi monetari e finanziari":
 - 10.1. Procedura ciclo attivo;
 - 10.2. Procedura ciclo passivo;
 - 10.3. Procedura ciclo magazzino;
 - 10.4. Procedura ciclo tesoreria;
11. Procedura "Redazione del bilancio"
12. Procedura "Gestione contenzioso";
13. Procedura *whistleblowing* o segnalazioni di illeciti e irregolarità.

5.1. Tracciabilità

Conformemente alle indicazioni delle pertinenti linee guida, ogni operazione relativa ad attività sensibile dev'essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (es. compilazione di *check list* e/o modulistica aziendale).

⁴⁸ I protocolli e le procedure elencate sono in parte in corso di revisione/definizione.

Sulle modalità concrete e specifiche di documentazione delle varie attività sensibili è fatto rinvio a quanto previsto dalle singole procedure ed istruzioni operative di gestione del rischio.

5.2. Il sistema di deleghe e procure

5.2.1. Le caratteristiche generali

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per “delega” si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; per “procura” si intende il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati cui si riferisce la presente Parte speciale sono i seguenti:

- tutti coloro che, per conto di Nav-System, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza di mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra budget e dai processi di monitoraggio dell'analisi del rischio;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

5.2.2. Il sistema specifico di Nav-System

Per l'attuale ripartizione di compiti e responsabilità rilevante ai fini della presente Parte speciale all'interno di Nav-System, si rinvia alle indicazioni ricavabili dalla visura camerale della società. La Società ha individuato – tramite appositi accordi e/o lettere di incarico – i soggetti esterni delegati a intrattenere rapporti con la PA per suo conto.

5.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale

L'organigramma aziendale è predisposto prevedendo una definizione ben precisa dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna funzione.

6. Compiti dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza è chiamato a vigilare sull'idoneità e sull'effettiva osservanza delle regole del MOG.

L'OdV, pertanto, deve programmare ed effettuare attività di controllo, anche documentali, e verifiche ispettive interne, con o senza preavviso, per accertare il rispetto delle previsioni di cui ai paragrafi precedenti e delle norme comportamentali stabilite dalle procedure richiamate dalla presente Parte speciale.

L'OdV, in particolare, provvede a:

- elaborare su base annuale un programma delle attività e delle verifiche ispettive dei processi sensibili, in relazione al relativo livello di rischio, che sottopone al CDA;
- condurre le attività di verifica programmate e/o a sorpresa, nel rispetto di quanto pianificato e secondo le modalità stabilite dalla normativa (direttamente o per il tramite di auditor qualificati, indipendenti ed in possesso di adeguate conoscenze dei processi e dell'organizzazione della Società);
- verificare, mediante verifiche ispettive o controlli documentali, la fondatezza di eventuali segnalazioni secondo quanto stabilito dalla relativa Procedura;
- verbalizzare i risultati delle verifiche, comprensivi delle criticità/non conformità rilevate e delle relative raccomandazioni/azioni stabilite, quindi alla comunicazione di detti esiti al CDA (e/o ai singoli Procuratori a seconda delle rispettive competenze) ed alle funzioni aziendali interessate;
- proporre al CDA eventuali modifiche della presente Parte speciale e/o delle procedure/istruzioni operative richiamate dalla stessa laddove emergano significative violazioni delle regole di condotta ovvero intervengano mutamenti normativi e/o delle attività/dell'organizzazione aziendali.

SEZIONE B – REATI IN VIOLAZIONE DI NORME DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI EX ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

1. Norme incriminatrici

L'art. 25 *septies* del Decreto ricollega la responsabilità dell'Ente alla commissione dei seguenti reati presupposto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora si cagioni la morte di una persona a causa della violazione, colposa, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora si cagioni ad altri una lesione (grave o gravissima) a causa della colposa violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo a vita della persona offesa;
- ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'introduzione di tali fattispecie criminose nel catalogo dei reati presupposto⁴⁹ ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi: dal punto di vista dell'elemento soggettivo, infatti, si tratta di **reati colposi**, per cui la sanzione viene irrogata quando l'evento, non voluto, si verifica a causa di **negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline** da parte dell'agente.

Tutti i reati previsti dal Decreto (ad eccezione di quelli in argomento nonché di alcune fattispecie in materia ambientale⁵⁰) hanno, invece, natura dolosa (il reo agisce rappresentandosi e volendo la fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi).

Le difficoltà interpretative del coniugare il regime della responsabilità dell'ente con un reato di natura colposa riguardano principalmente la conciliabilità dell'elemento soggettivo in parola con il criterio dell'interesse o vantaggio dell'Ente (elemento costitutivo essenziale affinché si configuri la colpa di organizzazione sulla cui base è legittimo muovere un rimprovero alla persona giuridica).

⁴⁹ Ad opera della L. 3 agosto 2007, n. 123.

⁵⁰ Previsti dall'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Tali difficoltà sono superate riferendo l'interesse/vantaggio della Società alla condotta (violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e non all'evento (morte o lesioni) da cui chiaramente l'Ente non trae alcun beneficio. In altri termini, la Società è ritenuta responsabile allorquando, nel suo interesse o a suo vantaggio, un soggetto alla stessa funzionalmente legato violi le norme antinfortunistiche in modo da garantire all'Ente un profitto in termini di risparmio di spesa.

2. Analisi del rischio

Le attività sensibili che Nav-System ha individuato sono le seguenti:

- gestione dei DPI ai lavoratori:
 - scelta, acquisto e ricevimento dei DPI;
 - consegna dei DPI ai lavoratori e formazione;
 - custodia dei DPI e formazione;
 - sostituzione dei DPI;

- gestione delle risorse strumentali (impianti, macchine e attrezzature):
 - scelta e acquisto;
 - messa in servizio;
 - manutenzione e verifiche periodiche;
 - formazione e informazione lavoratori;

- gestione dei prodotti chimici:
 - scelta e acquisto;
 - messa a disposizione dei lavoratori;
 - formazione/informazione sulle modalità di impiego;

- valutazione dei fornitori e gestione dei dati di acquisto:
 - selezione dei fornitori;
 - sorveglianza e valutazione dei fornitori;

- gestione delle risorse umane:
 - definizione dell'organigramma;
 - definizione degli incarichi e/o ruoli cogenti;
 - informazione, formazione, addestramento e coinvolgimento del personale;
 - gestione delle trasferte lavorative;
 - definizione dei tempi/spazi/personale delle singole lavorazioni;

- gestione conferimento incarichi e consulenza:
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti;

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori:
 - nomina del medico competente;
 - rispetto del protocollo sanitario, relativamente alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori;
 - comunicazione di nuova assunzione o di cambio di mansione di un lavoratore;



- osservanza di eventuali prescrizioni del medico competente relativamente a giudizi di idoneità parziale;
- gestione delle emergenze per la sicurezza:
 - definizione dell'organigramma e delle procedure comportamentali;
 - nomina degli addetti alle emergenze;
 - corretta gestione delle cassette di sicurezza/pronto soccorso;
 - formazione degli addetti e dei lavoratori;
 - verifica dell'efficacia dell'organizzazione attraverso prove di evacuazione;
 - aggiornamento delle procedure e dei piani di emergenza;
- valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi di miglioramento in materia di salute e sicurezza:
 - valutazione dei rischi;
 - definizione degli interventi conseguenti;
- gestione degli appalti (contratti d'appalto, d'opera e somministrazione):
 - scelta di lavoratori autonomi e/o appaltatori a cui affidare lo svolgimento del servizio;
 - informazione ai lavoratori autonomi e/o appaltatori e/o assegnatari del servizio incaricati di svolgerlo circa i rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
 - pianificazione e/o attuazione delle azioni di coordinamento e cooperazione con le imprese e/o i lavoratori autonomi in appalto;
- gestione degli infortuni, incidenti, mancati infortuni:
 - predisposizione e attuazione degli interventi necessari a fronte della verifica delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;
 - aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - comunicazione ai responsabili dell'accadimento di infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;
 - valutazione delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;
 - attuazione di eventuali azioni necessarie a ridurre i rischi di infortuni (c.d. azioni correttive e preventive);
- gestione delle attività di monitoraggio:
 - verifica della conformità legislativa;
 - attività di sorveglianza e monitoraggio;
 - gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive pianificate in quanto non realizzabili nell'immediato.

Le aree a rischio e i processi sensibili sono puntualmente individuati nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di Nav-System e nel **Sistema di gestione** sicurezza della Società; eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte anche su impulso ed iniziativa dell'OdV, in collaborazione con soggetti (interni ed esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

Come specificato dalle Linee guida di Confindustria⁵¹, l'analisi delle **possibili modalità attuative** dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata dal DL, con la collaborazione del RSPP e del MC e sentito il RLS, ai sensi degli artt. 28 e 29 TUS.

3. Funzioni aziendali responsabili/coinvolute e destinatari delle regole di comportamento

Datore di Lavoro (di seguito, per brevità, anche DL), ossia colui che, anche di fatto, risulta titolare del rapporto sinallagmatico con il lavoratore ovvero risulta comunque responsabile della organizzazione aziendale, esercitando i poteri decisionali e di spesa (cfr. artt. 2, lett. b TUS);

Dirigenti, ovvero coloro che, risultando in possesso di idonei requisiti di competenza professionale e di adeguati poteri gerarchico-funzionali, sono investiti del compito di attuare le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa (art. 2, lett. d TUS);

Preposti, da individuarsi in quei lavoratori che sono incaricati dal DL (ovvero che, anche solo di fatto, si occupano) della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori e sovrintendono quindi all'attività lavorativa quotidiana, assicurando che la stessa si svolga secondo le direttive del DL (cfr. artt. 2, lett. e TUS);

Con riferimento ai ruoli ed alle responsabilità del DL e del preposto⁵², occorre ricordare il **principio di effettività** vigente in materia:

secondo l'art. 299 D.Lgs. 81/08 (o TUS), infatti «*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*».

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, per brevità, anche RSPP), ossia la figura interna o esterna alla società, che viene nominata dal DL per coordinare il servizio di prevenzione e protezione, avendone le specifiche competenze tecnico-specialistiche (cfr. art. 2, lett. f TUS);

Responsabile del sistema di gestione (per brevità, anche RSG) nominato dal DL affinché curi, in stretta collaborazione con le altre figure dell'organigramma sicurezza, il regolare funzionamento del Sistema di gestione e delle relative procedure.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito, per brevità, anche RLS), persona eletta dai lavoratori affinché li rappresenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (cfr. art. 2, lett. i TUS);

Incaricati delle emergenze: lavoratori designati previa consultazione con il RLS, debitamente formati ed addestrati come previsto dalla legge, addetti alle Squadre di emergenza incendi e pronto soccorso ed incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei

⁵¹ Linee Guida Confindustria per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte generale, in relazione alle modalità di individuazione dei rischi, p. 49-50.

⁵² Oltre che quella di dirigente ai fini della sicurezza (art. 2, lett. d), attualmente non presenti all'interno della struttura aziendale.

luoghi di lavoro a fronte di pericoli gravi ed immediati, di salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze.

Medico competente (di seguito, per brevità, anche MC), ossia il medico nominato dal DL affinché lo coadiuvi nella valutazione dei rischi e si occupi della sorveglianza sanitaria della popolazione dipendente (cfr. art. 2, lett. h TUS);

Lavoratore, definito dal TUS (art. 2, lett. a) come colui «che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni». Il lavoratore risulta essere il soggetto a tutela del quale sono principalmente poste le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Cionondimeno, lo stesso è titolare di una "quota" degli obblighi in materia di sicurezza (cfr. art. 20 TUS) e può essere responsabile (esclusivo o concorrente) degli infortuni/incidenti che si verificano sul luogo di lavoro laddove il DL ed i preposti abbiano correttamente adempiuto a tutti gli obblighi che competono loro e l'infortunio/incidente si sia verificato a causa di una **condotta abnorme** del lavoratore, per tale intendendosi il comportamento:

- doloso,
- contrario al buon senso (frutto del c.d. rischio elettivo),
- abnorme ed atipico e, in quanto tale, non prevedibile né, pertanto, evitabile.

4. Regole e principi generali di comportamento

Al fine di escludere, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi di commissione di taluna delle fattispecie di cui all' art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 Nav-System ha provveduto a:

- verificare il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici avvalendosi anche di collaboratori e consulenti esterni esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni ed effettuando, ove necessario, analisi ed indagini specifiche;
- effettuare la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nonché a predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione mediante l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione, di dispositivi di protezione collettivi ed individuali (prediligendo, laddove possibile,



i primi ai secondi) e l'implementazione di un corposo impianto documentale costituito da procedure e istruzioni operative di sicurezza;

- eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi riscontrati in relazione alle conoscenze acquisite sulla base della miglior scienza ed esperienza del momento storico;
- limitare al minimo indispensabile i lavoratori che sono (o possono essere) esposti a rischio;
- individuare (previa consultazione del RLS) i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell'emergenza, intesa quale situazione che possa creare danni a persone/cose, opportunamente e periodicamente addestrati e formati per fare fronte alle emergenze aziendali;
- elaborare piani di emergenza specifici per ciascuno stabilimento aziendale, che definisce le misure organizzative/gestionali da attuare per fronteggiare le emergenze;
- effettuare periodiche esercitazioni di simulazione di situazioni di emergenza;
- predisporre e garantire la sorveglianza sanitaria del personale mediante la pianificazione delle visite mediche, la definizione delle periodicità, l'individuazione di protocolli di indagine specifici legati ai rischi ai quali sono esposti i singoli lavoratori e l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione ad un determinato fattore di rischio per motivi sanitari legati alla sua persona, adibendolo (ove possibile) ad altra mansione;
- predisporre una puntuale e regolare attività di informazione e formazione dei lavoratori sugli aspetti di sicurezza legati alle mansioni ed alle attività da svolgere che prevede anche un periodo di addestramento "*on the job*" in affiancamento a personale esperto;
- predisporre adeguata comunicazione sugli aspetti di sicurezza legati alle infrastrutture ed alle attività svolte, nonché sulle prescrizioni, istruzioni e procedure aziendali in essere, istituendo un portale aziendale accessibile da tutti i lavoratori attraverso postazioni di consultazione appositamente predisposte all'interno dello stabilimento, istituendo incontri mensili di comunicazioni con il personale delle linee e dei reparti, attraverso la creazione di bacheche di comunicazione dedicate e ricorrendo, ove necessario, ad interventi informativi e formativi *ad hoc*;
- assicurare una continua sorveglianza e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della sicurezza da parte del personale, attuata giornalmente dai Preposti, ma anche dal Datore di Lavoro e dai collaboratori/consulenti esterni, mediante la conduzione di ispezioni mensili programmate;
- assicurare una continua valutazione delle situazioni potenziali di rischio presenti in azienda mediante la conduzione di:
 - ispezioni periodiche effettuate da collaboratori/consulenti esterni in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - ispezioni periodiche effettuate da personale esperto della Società;



- assicurare un'attenta analisi delle situazioni di rischio riscontrate e l'attuazione di efficaci azioni correttive, programmando altresì le misure opportune per il miglioramento nel tempo degli *standard* di sicurezza sul luogo di lavoro;
- verificare il rispetto delle prescrizioni di legge per quanto concerne permessi, autorizzazioni, certificati, ecc. e di quant'altro richiesto dalla normativa nazionale e regionale in relazione all'attività produttiva in essere ed agli aspetti di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro a questa correlati;
- acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge;
- attuare idonei sistemi di registrazione cartacei e/o informatici delle succitate attività;
- predisporre specifico organigramma per tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nelle aree a rischio.

Ai fini della presente Sezione, tutti i Destinatari del Modello, ciascuno per le proprie competenze ed attribuzioni, sono tenuti a rispettare:

1. le seguenti **prescrizioni generali**:

- osservare gli accorgimenti necessari ad evitare la commissione di reati nello svolgimento delle attività aziendali, segnalando (in modo tempestivo e riservato) al DL e/o all'OdV notizie, apprese nello svolgimento della propria attività lavorativa, circa la realizzazione di comportamenti illeciti o contrari alle regole del Modello, dei relativi allegati o delle procedure dallo stesso richiamate, ovvero l'esistenza di situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- rispettare puntualmente le procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e osservare le prescrizioni e le direttive impartite dal DL, dai dirigenti e dai preposti;
- considerare sempre prevalente le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto a qualsiasi, pur legittima, istanza di contenimento dei costi di gestione aziendali;
- contribuire, per quanto di competenza, all'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- partecipare ai corsi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi ad eventuali prescrizioni/cautele impartite dal Medico competente;
- utilizzare in maniera corretta i DPI prescritti per lo svolgimento di determinate prestazioni lavorative;
- valutare sempre attentamente gli impatti e le conseguenze delle proprie azioni sui rischi della salute/sicurezza delle persone, evitando di tenere comportamenti esorbitanti dalle proprie mansioni, imprudenti e/o che potrebbero nuocere alla propria o all'altrui incolumità;
- utilizzare correttamente i macchinari (anche di trasporto), le sostanze, le attrezzature necessarie per l'attività lavorativa prestata;

2. i **divieti generali** di seguito indicati:



- porre in essere (o collaborare a) comportamenti suscettibili (anche solo potenzialmente) di dare luogo ad uno dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- tenere comportamenti scorretti o non trasparenti che ostacolano il rispetto delle norme/delle regole del Modello/delle procedure vigenti (quali, a titolo esemplificativo, la falsità nella compilazione delle *check list* in materia di sicurezza volte a dimostrare l'artificioso rispetto delle procedure societarie, la falsa attestazione della presenza a corsi formativi ecc.);
- ricorrere ad appaltatori/fornitori che non diano idonea garanzia circa il rispetto della normativa vigente;
- rimuovere o manomettere protezioni/presidi da macchinari ed attrezzature utilizzati nell'attività lavorativa;
- presentarsi sul luogo di lavoro sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti.

5. Gestione del rischio

Al fine di dare concreta attuazione delle regole e principi generali di cui al paragrafo precedente, Nav-System, si è dotata delle seguenti procedure specifiche:

1. Sistema di deleghe e procure
2. Organigramma per la sicurezza
3. Codice etico
4. Documento di valutazione dei rischi
5. Sistema di gestione sicurezza, redatto secondo le previsioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08 e secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018

5.1. Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibile dev'essere, ove possibile, **adeguatamente registrata** di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (compilazione di specifiche *check list* e/o modulistica aziendale), conformemente a quanto specificamente previsto dalle procedure richiamate al paragrafo precedente.

5.2. Sistema di deleghe e procure

Il Datore di lavoro ai fini della sicurezza è il Consigliere all'uopo delegato, in quanto risulta titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed è colui che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale, esercitando i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione delle Funzioni indicate nell'organigramma sicurezza e *supra* par. 3 della presente Sezione di Parte speciale, in estrema sintesi:

- garantisce l'adempimento di tutte le funzioni in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme in materia di prevenzione e salute sul lavoro;
- sovrintende all'attuazione e assicura l'adeguatezza del Sistema di gestione della sicurezza e del presente Modello organizzativo, adempiendo a tutti gli incumbenti attribuiti alla competenza del "Datore di lavoro".

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Datore di lavoro dispone dei più ampi poteri organizzativi e di illimitata autonomia decisionale e di spesa. Nessun'altra funzione aziendale può ingerirsi nella sfera di competenza del DdL, sostituendosi a quest'ultimo nell'assunzione di decisioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Laddove si rendesse necessario attribuire delega di funzioni in materia di sicurezza, saranno rispettate tutte le condizioni dettate dalla pertinente normativa (cfr., in particolare, artt. 16 e 17 D.Lgs. 81/08). Nello specifico:

- la delega sarà conferita con atto scritto, avente data certa, a cui sarà data adeguata e tempestiva pubblicità;
- sarà previamente verificata la professionalità e l'esperienza del delegato nelle materie attribuite alla sua competenza;
- la delega avrà un oggetto specifico, con l'esclusione delle materie indelegabili *ex lege*;
- saranno attribuiti al delegato tutti i poteri organizzativi, gestionali e di controllo necessari alla luce della natura delle funzioni delegate;
- la delega sarà accettata per iscritto dal delegato.

5.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale

Nav-System ha articolato la propria organizzazione aziendale per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con le figure indicate puntualmente nel par. 3 della presente Sezione di Parte speciale e nell'organigramma sicurezza, parte integrante del Sistema di gestione.

Tutti gli incarichi rilevanti in materia antinfortunistica risultano conferiti per iscritto.

6. Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- effettuare *audit* dei soggetti coinvolti e controlli mirati, anche senza preavviso, circa l'effettività delle procedure;
- verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni;
- riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al Datore di lavoro.

SEZIONE C – REATI AMBIENTALI EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

1. Norme incriminatrici

Con riferimento al contesto aziendale di Nav-System e alla luce della *risk analysis* condotta, i c.d. “reati ambientali” concretamente a rischio possono essere così suddivisi:

➤ **reati ambientali previsti all'interno del codice penale**

- **Inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.)

Il reato in questione si configura quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

- **Disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinqües* c.p.)

La fattispecie criminosa si configura quando taluno dei comportamenti di cui agli artt. 452 *bis* e *quater* è commesso con colpa (ossia per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti, discipline).

➤ **reati ambientali contenuti nel D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale):**

- **Inquinamento idrico** (art. 137)
- **Gestione dei rifiuti non autorizzata** (art. 256)
- **Siti contaminati** (art. 257)
- **Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi** (artt. 258, 259)
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, *rectius* art. 452 *quaterdecies* c.p.).

2. Analisi del rischio

Le attività ed i processi sensibili che, all'esito dell'analisi dei rischi, la Società ha individuato sono le seguenti:

- gestione dei rifiuti:
 - identificazione e codifica del rifiuto;
 - compilazione e conservazione del registro di carico e scarico rifiuti;



- controllo delle autorizzazioni;
- compilazione e conservazione del FIR;
- organizzazione e gestione della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- gestione delle emissioni in atmosfera:
 - monitoraggio, controllo e rispetto delle prescrizioni dell'AUA;
- gestione delle risorse idriche:
 - monitoraggio e controllo;
- gestione delle risorse energetiche:
 - monitoraggio e controllo;
- gestione degli scarichi:
 - installazione, modifica, esercizio di scarichi di acque reflue;
 - registrazione e documentazione dell'attività relativa agli scarichi di acque reflue;
- gestione delle emergenze ambientali:
 - utilizzo e stoccaggio di sostanze pericolose (anche infiammabili);
 - comunicazioni agli enti competenti;
 - gestione delle situazioni di rischio e degli incidenti;
- prevenzione incendi ed esplosioni;
- gestione delle attività di monitoraggio:
 - gestione prescrizioni cogenti (individuazione, rispetto e verifica di conformità);
 - verifica della conformità legislativa;
 - monitoraggio continuo;
 - monitoraggio di secondo livello;
 - gestione non conformità, azioni correttive e preventive;
- gestione delle risorse umane;
- gestione conferimento incarichi e consulenza.

Le aree a rischio e i processi sensibili sono destinati ad integrarsi con quanto previsto dal Sistema di gestione ambiente, che la Società è in procinto di implementare. Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte anche su impulso ed iniziativa dell'OdV, in collaborazione con soggetti (interni ed esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

3. Funzioni aziendali responsabili

Legale rappresentante;
Responsabile qualità e ambiente.

4. Regole e principi generali di comportamento

I seguenti obblighi e divieti di carattere generali si applicano:

- in via diretta, agli amministratori, ai dirigenti/direttori generali, ai lavoratori e, in generale, a tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo nelle aree a rischio;
- in forza di apposite clausole contrattuali, a collaboratori, intermediari commerciali, agenti, consulenti e fornitori.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare (direttamente o indirettamente) uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

In particolare, i destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - normativa e autorizzazioni vigenti in materia ambientale;
 - CCNL in vigore;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01;
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nei protocolli/procedure interne.

A tutti i Destinatari della presente Sezione, con particolare riferimento alle funzioni responsabile e/o coinvolte nelle attività sensibili, così come sopra individuate, è fatto obbligo di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione di natura economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, i mezzi di trasporto e le attrezzature/risorse di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danno all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ad altra figura responsabile (in ragione del sistema di deleghe e procure adottato da Nav-System) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai soggetti responsabili.

Nav-System ritiene che la tutela dell'ambiente sia un tema centrale della e primario della propria *mission* (cfr. *supra* par. 2.1 Parte generale).

Le direttive aziendali per la tutela dell'ambiente sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione delle attività aziendali;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito della valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al singolo lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori.

Di conseguenza, la Società si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale e le previsioni delle autorizzazioni ambientali in essere;
- valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il corretto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare la documentazione e le certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

5. Gestione del rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole e principi generali di cui al paragrafo precedente e per prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01, Nav-System si è dotata delle seguenti **procedure operative specifiche**:

1. Organigramma e mansionario, anche specifici in materia ambientale;
2. Codice etico;
3. Protocollo gestione degli aspetti ambientali;
4. Manuale e procedure del Sistema di gestione ambiente, che sarà implementato dalla Società e sottoposto a certificazione ISO 14001;
5. Procedura Whistleblowing
6. Procedura selezione personale, addestramento, consapevolezza (PQ 09);
7. Protocollo conferimento di incarichi e consulenza.

5.1. Tracciabilità

Ogni operazione relativa a taluno dei processi sensibili dev'essere, ove possibile, adeguatamente registrata in modo che il processo decisionale, autorizzativo, gestionale ed esecutivo dell'attività sensibile possa essere oggetto di verifica postuma. La tracciabilità va garantita anche tramite appositi supporti documentali (compilazione di *check list* e/o altra modulistica aziendale), secondo quanto meglio specificato dalle procedure e protocolli richiamati nel precedente paragrafo.

5.2. Sistema di deleghe e procure

In generale, il sistema di deleghe e procure è quello descritto al paragrafo 5.2.1 della Sezione A della presente Parte Speciale, Sezione "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

5.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale

La Società ha predisposto un organigramma/mansionario per la tutela ambientale prevedendo una definizione ben precisa dei ruoli e delle mansioni di ciascuna funzione.

6. Compiti dell'OdV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati ambientali sopra indicati e descritti;
- controllare che le procedure di cui al punto precedente siano puntualmente osservate;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni del sistema di gestione del rischio e/o della presente Sezione di Parte speciale;
- effettuare *audit* dei soggetti coinvolti e controlli mirati, con o senza preavviso, circa l'effettività delle procedure;
- verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni;
- riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CDA e/o ai competenti Responsabili di funzione.

SEZIONE D – REATI TRIBUTARI

1. Norme incriminatrici

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'art. 2 d.lgs. 74/2000 sanziona le condotte consistenti nell'indicare, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture ovvero documenti di analoga natura relativi a prestazioni inesistenti (c.d. "false fatture"). In altre parole, il reato è integrato (a prescindere dagli importi di cui si tratta, non essendo previste soglie di punibilità) nel caso di dichiarazione fraudolenta, nella quale si indichino

- fatture oggettivamente inesistenti, cioè riferite ad operazioni in tutto o in parte fittizie ovvero i cui costi risultano gonfiati (in questo secondo caso si parla di sovrapproduzione);
- fatture soggettivamente inesistenti, in cui il beneficiario o l'emittente indicati nel documento fiscale non sono quelli reali.

Se nella stessa dichiarazione vengono utilizzate più fatture per operazioni inesistenti il reato rimane unico.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, che coincide con la coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie punisce chi presenti una dichiarazione fiscale mendace (relativa all'IVA o all'imposta sui redditi), tramite una serie di condotte ingannatorie di supporto, che possono consistere in falsità; simulazioni (oggettive o soggettive) o in «*altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione*».

Il reato in esame ha carattere residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 2 d.lgs. 74/2000. I documenti falsi rilevanti per il reato in esame, in particolare, sono quindi tutti quelli idonei a documentare elementi (positivi e negativi) che concorrono a determinare la base imponibile, i crediti e le ritenute, diversi dalle fatture o documenti ad essi equiparati (es. DDT, scontrini etc.). Per esemplificare, rilevano ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 i contratti di compravendita recanti dati non veritieri; i documenti giustificativi di crediti d'imposta fittizi etc.

Per espressa previsione legislativa⁵³, non costituiscono condotte ingannatorie rilevanti ai sensi dell'art. 3 le semplici violazioni degli obblighi di fatturazione/annotazione degli elementi attivi nella contabilità o la sola indicazione (nelle fatture o in contabilità) di elementi attivi inferiori ai reali. In altri termini, i proventi ottenuti "in nero" non rientrano in questa fattispecie, ma le relative condotte saranno semmai punibili ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 74 del 2000 (dichiarazione infedele, sulla quale v. *infra*).

Il mendacio che rileva penalmente può consistere

⁵³ V. comma 3 dell'art. 3.



- nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli reali
- o di elementi passivi fittizi
- o, ancora, di crediti e ritenute fittizi.

Nel primo caso il contribuente dichiara solo parzialmente gli elementi positivi che incidono sulla base imponibile (es. ricavi, proventi, plusvalenze). Nel secondo caso vengono indicati elementi passivi fittizi, ovvero costi mai sostenuti oppure costi in realtà non idonei a incidere negativamente sulla base imponibile (es. perché non deducibili o non inerenti). Da ultimo, nella terza delle menzionate ipotesi, il contribuente calcola correttamente la base imponibile e, conseguentemente, la somma da versare all'Erario; la falsità si realizza nell'ultima fase, allorché l'agente attesti crediti di imposta non realmente vantati o documenti falsamente ritenute non subite.

Il fine perseguito dall'agente (contribuente soggetto ad obblighi dichiarativi) deve essere quello di evadere le imposte; la fattispecie è quindi caratterizzata dal dolo specifico.

Perché il fatto descritto abbia rilevanza penale è necessario che siano superate le soglie di punibilità previste dal comma 1, lett. *a* e *b* della disposizione in esame.

Dichiarazione infedele

La fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. 74/00 punisce chi, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), dichiara elementi passivi inesistenti o elementi attivi inferiori a quelli effettivi.

A differenza delle fattispecie precedenti (artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) in questo caso la falsità è il risultato di una semplice menzogna, non accompagnata da nessuna condotta fraudolenta/ingannevole. Il tipico esempio è il "guadagno in nero".

Sotto il profilo degli elementi passivi, rientra nella fattispecie solo l'indicazione di quelli inesistenti, ossia relativi a costi mai sostenuti nella realtà. Non rileva invece l'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione di un costo non deducibile (es. l'imputare al reddito d'impresa le spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione personale dell'imprenditore⁵⁴).

Sono previste soglie di punibilità al di sotto delle quali il fatto rimane penalmente irrilevante (art. 4, comma 1 lett. *a* e *b* d.lgs. 74/2000).

Affinché la fattispecie assuma rilevanza anche come fonte della responsabilità amministrativa dell'ente, occorre che – alle condizioni previste in generale dagli artt. 5 ss. d.lgs. 231/01 – si accompagnino i seguenti ulteriori presupposti:

- rilevanza transnazionale del reato, che deve essere commesso (anche solo in parte) nel territorio di un altro Stato membro UE;
- la condotta deve essere finalizzata ad evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

⁵⁴ Chiaramente, laddove ciò si accompagni ad una fattura/altro documento fiscale falso, la condotta sarà punibile ex art. 2 d.lgs. 74/2000.



Omessa dichiarazione

La fattispecie dell'art. 5 d.lgs. 74/00 tutela l'adempimento dell'obbligazione tributaria, punendo chi – al fine di evadere le imposte (dolo specifico) – omette di presentare le dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto o la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Rilevano solo le omissioni riguardanti le dichiarazioni annuali e sempre che l'imposta evasa sia superiore a centocinquantamila euro.

Affinché la fattispecie assuma rilevanza anche come fonte della responsabilità amministrativa dell'ente, occorre che – alle condizioni previste in generale dagli artt. 5 ss. d.lgs. 231/01 – si accompagnino i seguenti ulteriori presupposti:

- rilevanza transnazionale del reato, che deve essere commesso (anche solo in parte) nel territorio di un altro Stato membro UE;
- la condotta deve essere finalizzata ad evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'art. 8 d.lgs. 74/00 si applica chiunque emetta o rilasci fatture (o documenti ad esse equiparati) per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (si tratta quindi di reato a dolo specifico).

La fattispecie è speculare a quella ex art. 2 d.lgs. 74/2000. È punito, infatti, colui che, generando il documento fiscale falso, consente al terzo (autore appunto del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000) di presentare la dichiarazione fraudolenta. Tuttavia, ai fini della consumazione del reato in esame, non è richiesto l'effettivo utilizzo della fattura da parte del terzo. Condizione necessaria e sufficiente ai fini della configurabilità del reato è che la fattura falsa esca dalla sfera di disponibilità dell'emittente.

Laddove l'agente rilasci più fatture per operazioni inesistenti nei confronti dello stesso soggetto, risponderà comunque di un solo reato (sebbene integrato da più azioni).

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'art. 10 d.lgs. 231/01 sanziona le condotte di occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ove da ciò derivi l'impossibilità di ricostruire i crediti o il volume degli affari.

La rilevanza penale della condotta prescinde da soglie di punibilità e va ravvisata nel *vulnus* che ne deriva per la funzione di accertamento dell'amministrazione: la distruzione o l'occultamento della suindicata documentazione può impedire allo Stato 1) il corretto soddisfacimento della pretesa impositiva; 2) l'accertamento del reato tributario.

Per l'individuazione dell'oggetto materiale della condotta (scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione) occorre fare riferimento alla normativa fiscale e civilistica⁵⁵.

⁵⁵ Le norme di riferimento sono, in particolare, gli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 2214 c.c.



Se la condotta si sostanzia in più azioni di occultamento/distruzione, il reato rimane unico, purché le scritture/i documenti contabili si riferiscano al medesimo anno di imposta.

Il fine perseguito deve essere quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione a terzi delle predette imposte; si tratta quindi di fattispecie a dolo specifico.

Indebita compensazione

Il reato (art. 10 *quater* d.lgs. 74/00) punisce i comportamenti diretti ad evitare il pagamento delle imposte attraverso il meccanismo dell'illecita compensazione mediante uso

- i) di crediti non spettanti (comma 1);
- ii) o di crediti inesistenti (comma 2).

La seconda ipotesi ha un'attitudine lesiva maggiore della prima, in quanto l'agente crea artificialmente un credito inesistente al solo fine di evadere l'imposta. Nel primo comma, invece, il reo risulta effettivamente titolare del credito, ma lo porta illecitamente in compensazione con il debito tributario⁵⁶.

Trattasi di fattispecie a dolo generico, per la cui integrazione è sufficiente la coscienza e volontà di corrispondere all'Erario importi inferiori di quelli dovuti per effetto della compensazione indebita.

Affinché il fatto assuma rilevanza per l'ordinamento penale, l'evasione deve essere superiore a cinquantamila euro.

La fattispecie rileva anche come fonte della responsabilità amministrativa dell'ente, solo se – alle condizioni previste in generale dagli artt. 5 ss. d.lgs. 231/01 – si aggiungono i seguenti ulteriori presupposti:

- rilevanza transnazionale del reato, che deve essere commesso (anche solo in parte) nel territorio di un altro Stato membro UE;
- la condotta deve essere finalizzata ad evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La fattispecie (art. 11 d.lgs. 231/01) tutela l'interesse erariale alla percezione dei tributi; interesse pregiudicato dalla dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente. Il reato, infatti, punisce chi, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto o interessi/sanzioni che riguardino talli imposte (dolo specifico),

- i) aliena simulatamente i propri beni;
- ii) compie sugli stessi altri atti fraudolenti⁵⁷

in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

⁵⁶ Per esemplificare può essere definito «credito non spettante» quello effettivamente vantato, ma di cui il contribuente abbia già chiesto il rimborso nella dichiarazione annuale relativa all'imposta di cui trattasi.

⁵⁷ Ad esempio, cessioni di rami d'azienda a società di fatto riconducibile allo stesso soggetto, in cui i beni del ramo ceduto continuano ad essere utilizzati dal cedente.

2. Analisi del rischio

L'attività di *risk analysis* svolta ha portato ad individuare come sensibili rispetto ai reati *ex art. 25 quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 le attività indicate di seguito:

- gestione del processo di acquisto e dei rapporti con i fornitori;
- erogazione del servizio e rapporti con i clienti;
- amministrazione delle risorse finanziarie:
 - ciclo attivo;
 - ciclo passivo;
- processo contabilità:
 - compilazione, tenuta dei documenti contabili;
 - archiviazione dei documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione;
- gestione degli adempimenti fiscali:
 - predisposizione dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione rimborsi spese "di rappresentanza".

3. Funzioni aziendali responsabili/coinvolve e destinatari delle regole di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori; i Dirigenti; i Dipendenti e i Collaboratori, interni o esterni, coinvolti in taluna delle attività sensibili individuate nel paragrafo precedente.

4. Regole e principi generali di comportamento

I destinatari della presente Parte speciale devono svolgere le attività sensibili – come sopra individuate – conformemente alle leggi vigenti, alle norme generali declinate di seguito e nel Codice etico (cfr. **all.to 1**), nonché alle disposizioni aziendali ed alle specifiche procedure previste a presidio dei rischi di commissione dei reati *ex art. 25 quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 (v. *infra* par. 5 di questa Sezione).

È fatto espresso **divieto** di porre in essere (o collaborare alla realizzazione di) comportamenti tali che integrino (anche solo potenzialmente) le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Più nello specifico, è **vietato**:

- effettuare pagamenti/riconoscere utilità nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto, come, a titolo esemplificativo, riconoscere compensi, rimborsi, benefits in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e dell'incarico attribuito;



- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti non coincidenti con le effettive controparti contrattuali;
- emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte;
- rappresentare in contabilità situazioni non rispondenti al vero, in particolare, indicando elementi passivi fittizi tramite utilizzo di fatture – o altri documenti aventi analogo valore – per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- compiere operazioni simulate (tra cui, in particolare, alienazioni di beni aziendali) in modo da eludere la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale.

I destinatari della presente sezione di Parte speciale **devono**:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali rilevanti a tal fine;
- selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi, legati esclusivamente all'interesse della società e non siano influenzati da rapporti personali/favoritismi;
- compiere le necessarie verifiche preventive sulle controparti contrattuali (acquisendo le informazioni disponibili a riprova, in particolare, dell'esistenza e dell'operatività delle società fornitrici e la coerenza tra attività del fornitore e prestazioni offerte/fatturate);
- verificare che i prezzi di acquisto siano in linea con i prezzi di mercato;
- tracciare tutti i passaggi rilevanti del ciclo passivo, controllando la veridicità della relativa documentazione (in particolare che le prestazioni previste dai contratti/fatture coincidano con quelle effettivamente ricevute);
- garantire che le operazioni/transazioni siano autorizzate conformemente a quanto previsto dal Sistema di deleghe e procure o mansionari in vigore;
- custodire in modo ordinato e corretto/controlare le scritture contabili;
- provvedere agli adempimenti di natura fiscale nei termini di legge (presentazione dichiarazioni/pagamento imposte);
- prestare il necessario supporto in occasione di controlli da parte delle Autorità;
- gestire correttamente ed in modo trasparente il processo di alienazione dei beni societari e le operazioni straordinarie;
- verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza.

5. Gestione del rischio

Per tradurre in concrete regole operative i principi di cui sopra e contrastare efficacemente i rischi di commissione dei reati tributari rilevanti ex d.lgs. 231/01, la Società ha adottato i seguenti presidi⁵⁸:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Procedure sulla gestione dei "Flussi monetari e finanziari":
 - a. Procedura ciclo attivo;
 - b. Procedura ciclo passivo;

⁵⁸ In parte, le procedure sottoelencate risultano in corso di revisione e/o ultimazione.



- c. Procedura ciclo magazzino;
- d. Procedura ciclo tesoreria;
- 5. Procedura “Redazione del bilancio”
- 6. Protocollo “Conferimento di incarichi e consulenza”;
- 7. Procedura gestione rapporti con la PA;
- 8. Approvvigionamenti e qualifica fornitori (PQ 04);
- 9. Protocolli relativi alle vendite/processo commerciale e produttivo:
 - 9.1. PQ 01 processi relativi ai clienti;
 - 9.2. PQ 02 progettazione e sviluppo;
 - 9.3. PQ 11 programmazione produzione;
 - 9.4. PQ 05 gestione contratti dei cantieri
- 10. Procedura omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- 11. Procedura *whistleblowing* o segnalazioni di illeciti e irregolarità.

5.1. Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibili dev'essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (compilazione di specifiche check list e/o modulistica aziendale), conformemente a quanto specificamente previsto dalle procedure richiamate al paragrafo precedente.

5.2. Sistema di deleghe e procure

Per quanto attiene al Sistema di deleghe e procure si rinvia a quanto previsto dal par. 5.2.1 della Sezione A della presente Parte speciale.

5.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale

La Società ha predisposto un organigramma al cui interno sono individuati i ruoli, le mansioni, le responsabilità e le linee di riporto di ciascuna Funzione.

6. Compiti dell'OdV

L'Organismo di vigilanza, al fine di svolgere il proprio ruolo di controllo dell'effettività ed adeguatezza del Modello, ha i seguenti compiti:

- verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- effettuare *audit* dei soggetti coinvolti e controlli mirati, anche senza preavviso, circa l'effettività delle procedure, con possibilità di convocazione degli organi sociali (secondo quanto puntualmente disciplinato dallo Statuto dell'OdV, cfr. all.to 2 del MOG);
- verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni, secondo le regole operative e assicurando le tutele previste dallo specifico protocollo vigente in materia;
- riportare i risultati dei controlli e delle verifiche all'Amministratore.



SEZIONE E - REATI DI CONTRABBANDO

(art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)
(allegato 7)



INDICE

Parte Speciale *Risk Assessment*

1. Analisi preliminare funzioni a rischio: metodologia.
2. Mappatura dei processi sensibili.
3. Analisi preliminare funzioni a rischio.
 - 3.1) Valutazione del rischio lordo in Società.
 - 3.2) La struttura in forma tabellare.
 - 3.3) Grado di valutazione preliminare dei Rischi Reato 231 – Rischio lordo.
4. Mappatura dei processi sensibili: metodologia.
 - 4.1) Rilevazione del sistema di controlli e mitigazione del rischio esistente.
 - 4.2) Approccio metodologico adottato.
 - 4.3) Probabilità di accadimento.
 - 4.4) Vulnerabilità o Magnitudo o Impatto
 - 4.5) Rischio netto quale risultante di vulnerabilità e probabilità di accadimento.
5. Mappatura dei processi sensibili: applicazione.
 - 5.1) Relazione rischio lordo, misure di mitigazione o Protocolli.
 - 5.2) Misure di mitigazione o Protocolli.
 - 5.3) Conseguimento del rischio netto o residuo.
 - 5.4) Valutazione del rischio accettabile secondo le Linee Guide Confindustria.
 - 5.5) La struttura tabellare.
6. *Risk Assessment* di **NAV SYSTEM S.p.A.**



1. Analisi preliminare delle funzioni a rischio: metodologia.

In via preliminare, le valutazioni dei cd. rischi potenziali per il **Reato presupposto ex art. 25 sexiesdecies Decreto** sono state condotte nell'ottica di individuare quali, tra i diversi Reati presupposto, presentino, per loro natura, un rischio significativo di commissione nelle aree aziendali operanti nella Società e, pertanto, siano da sottoporre successivamente a ulteriore e specifico approfondimento di analisi ai sensi del Decreto. Il rischio così evidenziato è considerato come Rischio Lordo.

Nei successivi capitoli, sviluppati in forma tabellare, sono state riportate le valutazioni di rischio potenziale per il **Reato presupposto ex art. 25 sexiesdecies Decreto** eseguite per ciascuno dei Reati presupposto presi in esame, sulla base di uno schema predefinito che evidenzia i reati previsti dal Decreto e le funzioni aziendali presenti nella Società.

2. Mappatura dei processi sensibili.

In coerenza con l'analisi preliminare, per ciascuna delle classi dei Reati presupposto, valutate preliminarmente con un livello di rischio lordo significativo (ovvero un livello di rischio superiore a 'basso'), sono state effettuate le valutazioni di rischio più approfondite, focalizzando l'attenzione sui processi sensibili, ossia i processi nell'ambito dei quali sia più verosimile la commissione dei Reati presupposto, focalizzando l'attenzione sui cd. processi strumentali, ossia i processi nel cui ambito ed in linea di principio potrebbero crearsi strumenti ovvero configurarsi condizioni o mezzi per la commissione dei reati di cui al Decreto.

Le valutazioni più approfondite e l'individuazione (eventuale) d'ipotesi d'intervento per la riduzione dei rischi sono riportate nei successivi capitoli del presente *Risk assessment*.

3. Analisi preliminare delle funzioni a rischio.

3.1) Valutazione del rischio lordo nella Società.

La valutazione del rischio lordo è stata condotta sulla base dello studio del contesto aziendale, delle interviste svolte ai soggetti dell'organigramma, sull'analisi della documentazione messa a disposizione dalla Società.

Le valutazioni di rischio sono espresse in termini qualitativi, perché questa metodologia di valutazione è stata considerata la più idonea a rappresentare il livello di rischio per processo/reato in base alle informazioni a disposizione.

3.2) La strutturazione in forma tabellare.

La seguente parte è stata sviluppata in forma tabellare secondo lo schema qui riportato

quale esempio:

1.1	Reato (art.)	A = rischio alto	MA= rischio medio alto	M = rischio medio	MB= rischio medio basso	B = rischio basso	NR = non realizza bile	NA = non appl ica bile
------------	--------------------------	---	---	--	--	--	---	---

Nei capitoli successivi sono riportati i livelli di rischio preliminare, per ogni reato/funzione aziendale. Al fine di facilitare la lettura di un documento, complesso e articolato, sono stati utilizzati colori identificativi dei livelli di rischio. La chiave di lettura è descritta nel paragrafo successivo.

Rischio alto (A): alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.
Rischio medio – alto (M/A): alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio che si è manifestato in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.
Rischio medio (M/B): media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio che si è manifestato in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, o ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

In ogni caso anche i rischi valutati a un livello basso o non realizzabili, sono stati tenuti in considerazione all'interno dell'intero Modello. In particolare nel Codice Etico sono stati inseriti comportamenti generali atti a prevenire la commissione dei Reati presupposto.

4. Mappatura dei processi sensibili: metodologia.

4.1) Rilevazione del sistema di controlli e mitigazione del rischio esistente.

La fase di rilevazione e progettazione del sistema di controlli finalizzata alla mitigazione dei rischi esistenti, sviluppata *infra*, prevede la valutazione del sistema di controlli preventivi esistente (o Protocolli), con un suo eventuale adeguamento qualora fosse insufficiente o addirittura una costruzione *ex novo* laddove la Società ne fosse sprovvista. Tale parte è sviluppata anch'essa in forma tabellare.

Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire l'eliminazione o almeno la mitigazione del rischio di commissione dei reati, entro una soglia ritenuta *bassa*, o, nei casi di rischio maggiore, *media*.

Il criterio di valutazione di un rischio residuo o accettabile (così come definito



successivamente) *basso o medio* è rappresentato dalla presenza di un sistema di prevenzione (o mitigazione del rischio) tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente dal soggetto fisico che commette l'illecito, in relazione ai reati dolosi. Quanto, invece, ai reati colposi, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.2) Approccio metodologico adottato.

La valutazione del livello di rischio reato nell'ambito dei processi aziendali si basa su un indicatore qualitativo, secondo la scala alto-medio-basso, che tiene conto di due fattori fondamentali:

Probabilità di accadimento = P

Magnitudo/Vulnerabilità/Impatto = M/V/I

Tale impostazione è finalizzata ad apprezzare il cosiddetto Rischio netto.

4.3) Probabilità di accadimento.

Le valutazioni concernenti la probabilità di accadimento di un potenziale Reato presupposto in uno specifico processo fanno riferimento alla frequenza (o numerosità) delle attività del processo stesso. Pertanto si considera, per esempio, una limitata probabilità di accadimento quando il processo a rischio non sia frequente e non solo perché sia improbabile in assoluto un comportamento illecito.

La probabilità di accadimento si valuta secondo una scala a tre valori: alto, medio e basso.

La **probabilità di accadimento** consiste nella frequenza effettiva o possibilità di svolgimento in azienda di un processo a rischio reato. In particolare i fattori considerati sono:

- trattamento informatico (o manuale) delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- volume delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- ristrettezza del tempo di conduzione delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- numero delle persone implicate nelle operazioni e nelle transazioni a rischio;
- complessità delle operazioni e delle transazioni a rischio.

Probabilità di accadimento alta (PA)	Processi ricorrenti
Probabilità di accadimento media (PM)	Processi ricorrenti ma con bassa periodicità
Probabilità di accadimento bassa (PB)	Processi occasionali

4.4) Magnitudo o Vulnerabilità o Impatto.

La vulnerabilità (o magnitudo o impatto, da considerarsi sinonimi) è valutata adottando una scala basata su tre valori:

- *alta vulnerabilità;*
- *media vulnerabilità;*
- *bassa vulnerabilità.*

Livello di vulnerabilità: effettiva presenza e corretta adozione di misure preventive in termini di procedure, livelli di controllo e organizzazione interna.

Vulnerabilità Alta (VA o MA o IA)	Assenza di misure preventive
Vulnerabilità Media (VM o MM o IM)	Parziale presenza di misure preventive o inefficace adozione delle stesse
Vulnerabilità Bassa (VB o MB o IB)	Idonea presenza e adozione di misure preventive

Il livello di vulnerabilità è connesso alla presenza di adeguate misure di mitigazione dei rischi o Protocolli che sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di *governance* e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, etc.

Il livello di vulnerabilità è anche correlato alla gravità delle sanzioni in relazione alla commissione di ogni tipologia di reato presupposto.

Per esempio, nel caso di commissione di reati societari dove non sono previste sanzioni di tipo interdittivo e/o dove le sanzioni pecuniarie sono previste in maniera ridotta, il livello di vulnerabilità non è mai valutabile alto.

4.5) Rischio netto quale risultante di impatto e probabilità di accadimento.

La scala di valutazione complessiva del **rischio netto** utilizzata è basata su cinque livelli di valutazione e precisamente:


1. Rischio netto alto;
2. Rischio netto medio – alto;

3. Rischio netto medio;
4. Rischio netto medio – basso;
5. Rischio netto basso.

La valutazione del rischio in una di queste cinque categorie deriva dai valori rilevati in relazione al livello di vulnerabilità, secondo i criteri di valutazione effettuati dal *Management* della Società sulla base della valutazione delle misure di prevenzioni esistenti, da creare o in via di revisione.

In particolare, il livello di **rischio netto** è calcolato secondo la seguente tabella di evidenziazione dell'entità del rischio che evidenzia cinque gradi di valutazione del rischio in funzione del livello di vulnerabilità:

Rischio netto alto. 1 combinazione: a) probabilità alta/vulnerabilità alta.
Rischio netto medio – alto. 2 combinazioni: a) probabilità alta/vulnerabilità media ; b) probabilità media/vulnerabilità alta.
Rischio netto medio. 3 combinazioni: a) probabilità alta/vulnerabilità bassa; b) probabilità media/vulnerabilità media; c) probabilità bassa/vulnerabilità alta.
Rischio netto medio – basso. 2 combinazioni: a) probabilità media/vulnerabilità bassa; b) probabilità bassa/vulnerabilità alta.
Rischio basso. 1 combinazione: a) probabilità bassa/vulnerabilità bassa.




In particolare il livello di **rischio netto** è posizionabile all'interno della precedente tabella di evidenziazione dell'entità del rischio.

5. Mappatura dei processi sensibili: applicazione.

5.1) Relazione rischio lordo, misure di mitigazione e rischio netto.

Partendo da un rischio lordo, a seguito dell'applicazione dei Protocolli si perviene alla determinazione di un rischio residuo o netto come risultante della messa in opera dei progetti di trattamento o delle attività di mitigazione.



Il livello del rischio netto o residuo è connesso alla presenza di misure di mitigazione dei rischi (o Protocolli) adeguate ed efficacemente attuate.

5.2) Misure di mitigazione o Protocolli.

Le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di *governance* e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, etc.

A titolo indicativo e non esaustivo, la Società fa ricorso alle seguenti misure di mitigazione o Protocolli:

- Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Regolamento aziendale;
- Mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni dei requisiti minimi (competenze);
- Manuale sistema qualità;
- Sistema sanzionatorio del Modello;
- Flussi informative da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzata alla tracciabilità degli atti (Sistema gestionale informatico);
- Sistema di accesso ai sistemi informatici;
- Sistema di tesoreria interamente tracciato anche attraverso il gestionale;



- Procedura ciclo attivo;
- Procedura ciclo passivo;
- Ciclo di tesoreria;
- Procedura ciclo magazzino;
- Procedura conferimento incarichi e consulenze;
- Protocollo gestione del contenzioso;
- Protocollo omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- Protocollo segnalazione irregolarità;
- Protocollo qualità approvvigionamenti;
- Protocollo qualità spedizioni;
- Protocollo qualità gestione reclami.

5.3) Conseguimento del rischio netto o residuo.

Il rischio netto o residuo è valutato basso quando il livello di mitigazione del rischio di commissione del reato è tale (presenza di adeguate ed efficacemente attuate misure) che solo fraudolentemente possa essere commesso il reato in oggetto in violazione dei Protocolli in essere.

Nel caso in cui la valutazione di accettabilità del livello di rischio residuo (anche netto) non sia ancora basso (e quindi accettabile), per taluni dei processi sensibili, saranno proposte delle ipotesi di miglioramento su cui la Società si impegna ad intervenire per potenziare il sistema di Protocolli già in atto e, quindi, per ridurre il livello di rischio ad un livello ritenuto accettabile o basso.

La scala di valutazione complessiva del rischio netto utilizzata è, come già accennato, basata su cinque livelli di valutazione e precisamente:

1. Rischio netto alto;
2. Rischio netto medio – alto;
3. Rischio netto medio;
4. Rischio netto medio – basso;
5. Rischio netto basso.

In particolare, il livello di rischio netto è calcolato secondo la seguente tabella di

evidenziazione dell'entità del rischio che evidenzia cinque gradi di valutazione del rischio in funzione del livello di vulnerabilità:


- **rischio netto alto:** pregressi eventi a rischio e alta esposizione al rischio per mancanza di sufficienti misure di mitigazione (Protocolli).
- **Rischio netto medio – alto:** alta esposizione al rischio per mancanza di sufficienti misure di mitigazione (Protocolli).
- **Rischio netto medio:** media esposizione al rischio per insufficienti misure di mitigazione (Protocolli).
- **Rischio netto medio - basso:** contenuta esposizione al rischio per la parziale presenza di misure di mitigazione efficaci ed efficacemente adottate (Protocolli).
- **Rischio netto basso:** bassa esposizione al rischio per la presenza di efficaci ed efficacemente adottate misure di mitigazione (Protocolli).

In particolare il livello di **rischio netto** è raffigurabile secondo la seguente tabella di evidenziazione dell'entità del rischio:



5.4) Valutazione del rischio accettabile secondo le Linee Guida Confindustria.

Si perviene a un rischio accettabile seguendo questo processo iterativo proposto, peraltro, dalle Linee Guida di Confindustria in materia di redazione dei modelli organizzativi ex D.lgs n. 231/01



5.5) La strutturazione tabellare.

La presente parte del Modello è stata sviluppata in forma tabellare. Secondo lo schema qui riportato:

Codifica	Processo sensibile	Reato associabile	Modalità di commissione del reato	Funzione Interessata	Processo strumentale	Rischio lordo	Protocolli in essere – Misure di mitigazione	Rischio residuo
----------	--------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	-----------------

Come accennato, la valutazione dei rischio dei processi sensibili si è basata sulla valutazione dei rischi in due momenti successivi:

- il rischio lordo (prima dell'applicazione delle misure di mitigazione o Protocolli);
- il rischio residuo o netto (successivamente all'applicazione delle misure di mitigazione o Protocolli adottati).

I rischi lordi (*inherent risk*) sono quelli originati dalle specifiche attività svolte all'interno di un processo o di un'area aziendale indipendentemente dal sistema di controllo in essere o con l'applicazione delle procedure in vigore.

Si parla invece di rischio residuo o rischio netto (*net risk*) in seguito all'applicazione di misure di mitigazione o protocolli mirati a mitigare il livello di rischio lordo.

6) Risk assessment di NAV SYSTEM S.p.A.

REATO PRESUPPOSTO	Articolo, comma, lettera e numero del riferimento legislativo indicato specificamente nel D.Lgs. 231/2001.
CONTENUTO del REATO PRESUPPOSTO	Sintesi del contenuto relativo ai commi dell'articolo del Reato presupposto.
ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	<p>Individuazione delle attività e/o azioni dei processi che si ritengono sensibili alla commissione delle fattispecie del Reato presupposto.</p> <p>Laddove sia potenzialmente presente il rischio di commissione del Reato presupposto ma <u>non vi siano le condizioni nel momento attuale</u>, sarà indicata la presenza dei PI (Presupposti Insufficienti) e si individueranno, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo.</p> <p>Nel caso in cui <u>non vi siano mai le condizioni</u> per la commissione del reato presupposto ovvero quando il Reato presupposto risulta non commissibile nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie della Società, ragionevolmente prevedibili, si indicherà: NA = Non Applicabile.</p>
FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	Formalizzazione delle funzioni aziendali (aree/settori) ovvero delle risorse umane coinvolte nelle attività sensibili alla commissione del Reato presupposto.
PROTOCOLLI	Rilevazione dei Protocolli (Manuali, Procedure gestionali e/o organizzative) di prevenzione del Reato presupposto, contenenti indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione dell'illecito.
TIPOLOGIA RESPONSABILITA' PERIODICITA' DEL CONTROLLO	<p>Indicazione della tipologia di controllo messa in atto per presidiare il rischio in caso di sussistenza del rischio. Formalizzazione della funzione responsabile del controllo ed indicazione della sua periodicità.</p> <p>N.B. Per periodicità di controllo cd. 'Arbitrario', si intende un controllo effettuabile dall'Organismo di Vigilanza con periodicità a sua discrezione.</p> <p>(*) Definisce e gestisce i controlli c.d. di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi: si tratta di quei controlli, procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità.</p> <p>(**) Presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio. Alcune tipiche funzioni aziendali che curano tali attività sono: il <i>Risk Management</i>, la <i>Compliance Function</i>, il Controllo di Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.</p> <p>(***) Coerentemente con i requisiti stringenti di indipendenza e autonomia organizzativa richiesti dalla funzione, fornisce valutazioni sull'adeguatezza a sull'applicazione del sistema di controllo previsti dal Modello di organizzazione gestione e controllo del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>



LIV.	Probabilità=P	Magnitudo=M
1	RARO	BASSA
2	IMPROBABILE	SIGNIFICATIVA
3	MODERATO	RILEVANTE
4	POSSIBILE	MOLTO RILEVANTE
5	PROBABILE	ESTREMA

R = P x M	Rischio Residuo
1 ÷ 4	BASSO
5 ÷ 11	MEDIO
12 ÷ 25	ALTO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL REATO (P)

La probabilità di accadimento può essere valutata alternativamente su tre parametri:

- Casi Passati (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
- Previsioni future (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;
- Stima in termini % della probabilità di accadimento.

Si delineano, pertanto, cinque livelli di accadimento, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in:

1. RARO:

- l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (**meno dell'1% dei casi**).

2. IMPROBABILE:

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio è improbabile che si verifichi (**tra l'1% e il 5% dei casi**).

3. MODERATO:

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 5% e il 20%**).

4. POSSIBILE:

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 20% e il 50%**).

5. PROBABILE:

- l'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno;
- l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (**più del 50% dei casi**).

R = P x M
RISCHIO
RESIDUO

MAGNITUDO (M)

La magnitudo, o gravità delle conseguenze del reato, è determinata alla luce delle sanzioni connesse al Reato presupposto realizzabile nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.

La magnitudo si classifica in:

1. BASSA (M = 1) = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato;

2. SIGNIFICATIVA (M = 2) = sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote per la commissione del reato;

3. RILEVANTE (M = 3) = sanzione pecuniaria da 501 a 1000 quote, con eventuali moltiplicazioni previste dal Decreto (per la pluralità di illeciti, la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);

4. MOLTO RILEVANTE (M = 4) = altra sanzione di tipo interdittivo, ex art. 9 Decreto, vale a dire: *i)* sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; *ii)* divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; *iii)* esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; *iv)* divieto di pubblicizzare beni o servizi;

5. ESTREMA (M = 5) = interdizione dell'attività. Sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.



Note per la compilazione del Risk Assessment

<p>1.</p> <p>R = P x M</p> <p>RISCHIO RESIDUO</p>	<p>RISCHIO RESIDUO (R)</p> <p>R = P x M = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto. Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile Probabilità (P). La Magnitudo (M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.</p>																																														
<p>MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO</p>	<p>La matrice del rischio residuo nasce dal prodotto R = P x M e risulta avere dimensione 5 x 5.</p> <p style="text-align: center;">MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">MAGNITUDO</td> <td>Estrema (5)</td> <td style="background-color: yellow;">5</td> <td style="background-color: yellow;">10</td> <td style="background-color: red;">15</td> <td style="background-color: red;">20</td> <td style="background-color: red;">25</td> </tr> <tr> <td>Molto Rilevante (4)</td> <td style="background-color: green;">4</td> <td style="background-color: yellow;">8</td> <td style="background-color: red;">12</td> <td style="background-color: red;">16</td> <td style="background-color: red;">20</td> </tr> <tr> <td>Rilevante (3)</td> <td style="background-color: green;">3</td> <td style="background-color: yellow;">6</td> <td style="background-color: yellow;">9</td> <td style="background-color: red;">12</td> <td style="background-color: red;">15</td> </tr> <tr> <td>Significativa (2)</td> <td style="background-color: green;">2</td> <td style="background-color: green;">4</td> <td style="background-color: yellow;">6</td> <td style="background-color: yellow;">8</td> <td style="background-color: yellow;">10</td> </tr> <tr> <td>Bassa (1)</td> <td style="background-color: green;">1</td> <td style="background-color: green;">2</td> <td style="background-color: green;">3</td> <td style="background-color: green;">4</td> <td style="background-color: yellow;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(1) Raro</td> <td>(2) Improbabile</td> <td>(3) Moderato</td> <td>(4) Possibile</td> <td>(5) Probabile</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><u>PROBABILITA'</u></p> <p style="text-align: center;">LEGENDA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>R = P x M</td> <td>RISCHIO RESIDUO</td> </tr> <tr> <td>12 ÷ 25</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">ALTO</td> </tr> <tr> <td>5 ÷ 11</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">MEDIO</td> </tr> <tr> <td>1 ÷ 4</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">BASSO</td> </tr> </table>	MAGNITUDO	Estrema (5)	5	10	15	20	25	Molto Rilevante (4)	4	8	12	16	20	Rilevante (3)	3	6	9	12	15	Significativa (2)	2	4	6	8	10	Bassa (1)	1	2	3	4	5			(1) Raro	(2) Improbabile	(3) Moderato	(4) Possibile	(5) Probabile	R = P x M	RISCHIO RESIDUO	12 ÷ 25	ALTO	5 ÷ 11	MEDIO	1 ÷ 4	BASSO
MAGNITUDO	Estrema (5)		5	10	15	20	25																																								
	Molto Rilevante (4)		4	8	12	16	20																																								
	Rilevante (3)		3	6	9	12	15																																								
	Significativa (2)		2	4	6	8	10																																								
	Bassa (1)	1	2	3	4	5																																									
		(1) Raro	(2) Improbabile	(3) Moderato	(4) Possibile	(5) Probabile																																									
R = P x M	RISCHIO RESIDUO																																														
12 ÷ 25	ALTO																																														
5 ÷ 11	MEDIO																																														
1 ÷ 4	BASSO																																														
<p>RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE</p>	<p>La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE.</p> <p>La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza dell'OdV dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001.</p>																																														



LEGENDA

SIGLA	FUNZIONE AZIENDALE O FIGURA QUALIFICATA
PCDA	Presidente Consiglio di Amministrazione
CD	Consigliere Delegato
CdA	Consiglio di Amministrazione
AS	Assemblea dei soci
CS	Collegio Sindacale
SR	Società di revisione
L	Legale
ET	<i>Energy Team</i>
SGQSE	Sistema di gestione qualità – sicurezza energia
SI	Sistemi informatici
RC	Responsabile Commerciale
C	Commerciale
M	Magazziniere
DAF	Direttore Amministrativo Finanza
UCG	Ufficio Contabilità Generale
UFC	Ufficio Finanziario Clienti
UCG	Ufficio Controllo Gestione
DA	Direttore Acquisti
UA	Ufficio Acquisti
DT	Direttore Tecnico
UP	Ufficio Progettazione
TC	Tecnico Commerciale
UPR	Ufficio Preventivi
DCNE	Direttore commerciale NAV <i>Engeneering</i>
CNE	Commerciale Nav <i>Engeneering</i>
RCNS	Responsabile Commerciale Nav Silex
CNS	Commerciale Nav Silex
SCE	Servizio Clienti Estero
SCI	Servizio Clienti Italia
MKTG	Marketing
DS	Direzione Stabilimento
PP	Progettazione Produzione
LOS	Logistica/Spedizioni
LAB	Lab – GQ – Marchio CE
LIE	Logistica Interna Esterna
RM	Ricezione Merci
MM	Manutenzione
OdV	Organismo di Vigilanza
P.A.	Pubblica Amministrazione
P.U.	Pubblico Ufficiale ex art. 357 c.p.
IPS	Incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 c.p.
TD	Tutte le direzioni ed i soggetti indicati nell'organigramma, ciascuno in base alla propria competenza.

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
Statuto	Atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ente
CE231	Codice Etico
PCA	Procedura Ciclo Attivo 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PCP	Procedura Ciclo Passivo 07.10.2021 e ss.mm.ii.
CT	Ciclo Tesoreria 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PCM	Procedura Ciclo Magazzino 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PCI	Procedura conferimento incarichi e consulenze 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PGC	Protocollo Gestione del contenzioso 07.10.2021
PODS	Protocollo omaggi, donazioni e sponsorizzazioni 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PSI	Procedura segnalazioni illeciti e irregolarità 07.10.2021 e ss.mm.ii.
PQA	Procedura qualità approvvigionamenti Rev 1 17/12/2021 e ss.mm.ii.
PQS	Procedura qualità spedizioni Rev 1 17/12/2021 e ss.mm.ii.
PQGR	Procedura qualità gestione reclami REV. 0 - 05.05.2021 e ss.mm.ii.
PGIE	Protocollo gestione <i>import export</i> (allegato al presente)
RIA	Regolamento informatico aziendale 30.10.2019 e ss.mm.ii.



**Art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/01
Contrabbando doganale**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità / Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) Decreto.</p>	<p>Art. 282 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio fra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 90;</p> <p>e) porta fuori dal territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel comma secondo dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>	<p>- Tutte le attività del ciclo acquisti aziendali (es.: acquisto materiali, macchinari, materie prime e ogni bene aziendale).</p> <p>- Ogni attività oggetto del ciclo vendite aziendali.</p> <p>- Gestione degli adempimenti doganali.</p> <p>- Selezione dei fornitori di beni, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.</p> <p>- Gestione del magazzino.</p>	<p>- PCDA; - CD;; - SI; - RC; - C; - M; - DAF; - UCG; - UFC; - UCG; - DA; - UA; - TC; - UP; - RCNS; - CNS; - SCE; - SCI; - LOS; - RM; - TD.</p>	<p>- CE231; - PCA; - PCP; - CT; - PCM; - PCI; - PSI; - PQA; - PQGR; - PGIE.</p>	<p>CdA, CS, SR</p>	<p>R= 4</p> <p>P=1 M=4</p>



	<p>Art. 283 DPR 21.01.1973, n. 43 – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le attività del ciclo acquisti aziendali (es.: acquisto materiali, macchinari, materie prime e ogni bene aziendale). - Ogni attività oggetto del ciclo vendite aziendali. - Gestione degli adempimenti doganali. - Selezione dei fornitori di beni, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti. - Gestione del magazzino. 	<ul style="list-style-type: none"> - PCDA; - CD; - SI; - RC; - C; - M; - DAF; - UCG; - UFC; - UCG; - DA; - UA; - TC; - UP; - RCNS; - CNS; - SCE; - SCI; - LOS; - RM; - TD. 	<ul style="list-style-type: none"> - CE231; - PCA; - PCP; - CT; - PCM; - PCI; - PSI; - PQA; - PQGR; - PGIE. 	CdA, CS, SR	<p>R=1 P=1 M=4</p>
	<p>Art. 284 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o detta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione dei diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superior a cinquanta tonnellate, senza che la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superior a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto dall'art. 254 per l'imbarco di provviste a bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le attività del ciclo acquisti aziendali (es.: acquisto materiali, macchinari, materie prime e ogni bene aziendale). - Ogni attività oggetto del ciclo vendite aziendali. - Gestione degli adempimenti doganali. - Selezione dei fornitori di beni, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti. - Gestione del magazzino. 	<ul style="list-style-type: none"> - PCDA - CD; - SI; - RC; - C; - M; - DAF; - UCG; - UFC; - UCG; - DA; - UA; - TC; - UP; - RCNS; - CNS; - SCE; - SCI; - LOS; - RM; - TD. 	<ul style="list-style-type: none"> - CE231; - PCA; - PCP; - CT; - PCM; - PCI; - PSI; - PQA; - PQGR; - PGIE. 	CdA, CS, SR	<p>R=1 P=1 M=4</p>



	<p>Art. 285 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori dall'aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aereo in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.</p>	<p>- Tutte le attività del ciclo acquisti aziendali (es.: acquisto materiali, macchinari, materie prime e ogni bene aziendale).</p> <p>- Ogni attività oggetto del ciclo vendite aziendali.</p> <p>- Gestione degli adempimenti doganali.</p> <p>- Selezione dei fornitori di beni, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.</p> <p>- Gestione del magazzino.</p>	<p>- PCDA; - CD; - SI; - RC; - C; - M; - DAF; - UCG; - UFC; - UCG; - DA; - UA; - TC; - UP; - RCNS; - CNS; - SCE; - SCI; - LOS; - RM; - TD.</p>	<p>CE231; - PCA; - PCP; - CT; - PCM; - PCI; - PSJ; - PQA; - PQGR; - PGIE.</p>	<p>CdA, CS, SR</p>	<p>R=1 P=1 M=4</p>
	<p>Art. 286 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nelle zone extra doganali. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati dall'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
	<p>Art. 287 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a <u>merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti</u> stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto dall'art. 140.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>



	<p>Art. 288 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali. Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>	NA	NA	NA	NA	NA
	<p>Art. 289 – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>	NA	NA	NA	NA	NA
	<p>Art. 290 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>	NA	NA	NA	NA	NA
	<p>Art. 291 DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p>	NA	NA	NA	NA	NA



	<p>Art. 291 bis DPR 23.01.1973, n. 43 – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p> <p>1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superior a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa da lire diecimila per ogni grammo di prodotto, come definite dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa da lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferior a lire 1 milione.</p>	NA	NA	NA	NA	NA
	<p>Art. 291 ter – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p> <p>1. Se i fatti previsti dall'articolo 291 bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'art. 291 bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il presso, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p>	NA	NA	NA	NA	NA



	<p>Art. 291 quarter DPR 23.01.1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 <i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 <i>ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occulte o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291 <i>bis</i>, 291 <i>ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisive per la ricostruzioni dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	NA	NA	NA	NA	NA
	<p>Art. 292 DPR 23.01.1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>	<p>- Tutte le attività del ciclo acquisti aziendali (es.: acquisto materiali, macchinari, materie prime e ogni bene aziendale).</p> <p>- Ogni attività oggetto del ciclo vendite aziendali.</p> <p>- Gestione degli adempimenti doganali.</p> <p>- Selezione dei fornitori di beni, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.</p> <p>- Gestione del magazzino.</p>	<p>- PCDA; - CD; - SI; - RC; - C; - M; - DAF; - UCG; - UFC; - UCG; - DA; - UA; - TC; - UP; - RCNS; - CNS; - SCE; - SCI; - LOS; - RM; - TD.</p>	<p>- CE231; - PCA; - PCP; - CT; - PCM; - PCI; - PSI; - PQA; - PQGR; - PGIE.</p>	CdA, CS, SR	<p>R=4 P=1 M=4</p>